

CLXXXV.

## TORNATA DI LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** Osservazioni sul processo verbale del deputato Coccapieller. — Il presidente comunica una lettera di dimissione dall'ufficio di deputato dell'onorevole Paternostro e dichiara vacante un posto nel I collegio di Palermo — Comunica altresì una lettera del deputato Peyrot con la quale egli chiede la dimissione dall'ufficio di deputato — A proposta dei deputati Demaria e Sprovieri la dimissione dell'onorevole Peyrot non è accettata — Osservazioni in proposito del deputato Gallo. — Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla pubblica sicurezza — Votazione nominale sull'ordine del giorno proposto dagli onorevoli Demaria ed altri — Dichiarazione del deputato Basetti sul voto nominale — Parlano sul disegno di legge in discussione i deputati Palberti, Boneschi, Demaria, Fid. Astolfone, Morini, Pellegrini, Tondi, Platino, Turbiglio, Gallo, Cuccia, Chimirri, Cavalieri, il presidente del Consiglio ed il relatore deputato Curcio. — Proposte del ministro della pubblica istruzione riguardanti l'ordine dei lavori parlamentari. — Il deputato Brunialti presenta la relazione sul disegno di legge per la conversione in legge dei regi decreti autorizzanti alcuni comuni ad eccedere il limite della sovraimposta.

La seduta comincia alle ore 2. 20 pomeridiane.

**De Seta**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**Coccapieller.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole Coccapieller ha facoltà di parlare sul processo verbale.

**Coccapieller.** Sabato cercai di dar ragione del mio voto a favore del Ministero. Forse avrò scelto non troppo opportuno il momento; ma io ricorderò che altre volte ebbi a parlare contro il regolamento, il quale, quantunque sia stato approvato dalla Camera, taglia le ali al pensiero ed alla libera parola. Ma questo regolamento fu fatto sotto gli auspici passati e non voglio riparlare.

Ora mi permetta la Camera ch'io dica due parole con franchezza; e spero che l'onorevole presidente del Consiglio vorrà udirle benevolmente.

**Presidente.** Parla sul processo verbale, onorevole Coccapieller?

**Coccapieller.** Sì signore.

**Presidente.** Allora si limiti a parlare sul processo verbale, senza fare allusioni alla votazione, che non è ancora compiuta.

**Coccapieller.** Siccome la votazione fu dichiarata nulla, credo di potere.....

**Presidente.** Onorevole Coccapieller, la votazione deve esser ripetuta senza intervallo. Siamo dunque

in istato di votazione. Se ella quindi ha da parlare sul processo verbale, bene; se no, si riservi di parlare in altro momento.

**Coccapieller.** Parlo sul processo verbale.

**Presidente.** Parli sul processo verbale.

**Coccapieller.** Siccome la votazione di ieri l'altro fu nulla per la solita cancrena, che rode la Camera, (*Rumori*) l'assenza permanente cioè di due terzi dei suoi membri in isciopero perpetuo....

**Presidente.** Onorevole Coccapieller, Ella non ha il diritto di censurare i suoi colleghi.

**Coccapieller.** Alla dichiarazione dunque che io volevo fare l'altro giorno, e che avrete letta nella *Tribuna* e nel *Messaggero*, aggiungo pochissime, ma franche parole.

Trattandosi degli articoli 78 e 79 *bis*, io voleva domandare se il presidente del Consiglio dei ministri avrebbe presentato una legge sulla totale rettificazione dell'amministrazione delle Opere pie...

**Presidente.** Ma, onorevole Coccapieller, questo non ha a che fare col processo verbale!

**Coccapieller.** Ma in un modo o nell'altro non si può parlare. Dunque come posso fare per esprimere le mie idee?

**Presidente.** Tutti riescono ad esprimerle, ma parlano in conformità del regolamento; che se non piace a lei, piace alla Camera.

**Coccapieller.** Un giorno Ella ebbe a dire che non era opera tanto perfetta questo regolamento!

**Presidente.** Ma è legge della Camera, che debbo fare osservare.

**Coccapieller.** Dunque io chiedo una franca dichiarazione al ministro, se intenda cioè di presentare, al principio della nuova Sessione, un disegno di legge per la redenzione degli operai. Mentre noi facciamo una legge preventiva per colpire coloro che hanno tendenza a delinquere, dobbiamo farne una anche, la quale impedisca che questa tendenza si svolga. E se non si darà lavoro agli operai, e se non si costituirà la *società nazionale cooperativa, industriale, agricola*, con la sua banca, io credo che la legge sull'ammonizione non servirà a nulla.

Lo dico francamente: questa è la mia opinione, senza ambagi e senza reticenze.

E siccome il presidente del Consiglio e l'onorevole ministro Grimaldi mi avevano promesso di studiare la questione, che io posi alla Camera l'11 giugno scorso, credo che oggi sia il momento di dire: sì, questa è una legge di prevenzione, ma il Governo studierà tutti i mezzi possibili per togliere certe classi della società dall'alternativa in cui sono di dover scegliere fra

il suicidio e la delinquenza; perchè non credo che tutti... (*Segni d'impazienza*).

**Presidente.** Onorevole Coccapieller, io non posso lasciarla continuare.

**Coccapieller.** Ho finito.

Non credo che tutti quelli che si trovano in misere condizioni, possano fare come quel tale, che, dopo essere stato digiuno quattro giorni, si gettò dalla finestra l'altra mattina. La maggior parte di coloro che si trovano in quelle condizioni cercherà altri mezzi per poter venire in aiuto a sè stessi.

Dunque, o signori, se è certa l'approvazione degli articoli che si riferiscono all'ammonizione, io pregherei l'onorevole ministro che oggi, prima della votazione, mi desse assicurazione che alla nuova Sessione presenterà una legge che tuteli gli interessi degli operai.

**Presidente.** Il ministro non può dare alcuna assicurazione, nè Ella può aprire una discussione, onorevole Coccapieller. Ora siamo in votazione.

**Coccapieller.** Io ho fatto la mia dichiarazione. Attenderò i fatti; chè non sono uomo da accontentarsi di parole.

(*Il processo verbale è approvato*).

### Petizioni.

**Presidente.** Si dia lettura del sunto delle petizioni.

**De Seta, segretario,** ne dà lettura.

4374. A. Mangini, presidente del Consiglio interprovinciale degli interessati nella bonificazione di Burana, fa istanza che nell'attuale Sessione sia approvato il disegno di legge n. 157, per un sussidio speciale dello Stato per le bonificazioni Polesane in provincia di Rovigo.

4375. Il Consiglio comunale di Aosta chiede che sia rimessa in vigore la disposizione dell'articolo 21 della legge 12 ottobre 1883, n. 1640, che esentava dalla tassa per la distillazione dell'acquavite i proprietari di fondi fino al limite di mezzo ettolitro all'anno.

4376. L'avvocato Isnardi, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati in Torino, fa voti che sia riservata integra la questione della Cassazione unica penale finchè non sia presentato al Parlamento un disegno di legge per il completo riordinamento della suprema magistratura giudiziaria.

4377. La Camera di commercio di Torino domanda che siano modificati i dazi proposti col disegno di legge n. 170, per alcuni prodotti chimici, generi medicinali, resine e profumerie.

**Omaggi.**

**Presidente.** Si dia lettura degli omaggi pervenuti alla Camera.

**De Seta, segretario,** ne dà lettura.

Dal signor P. Castrogiovanni da Bari — Il Catechismo dell'Istituto, copia 2;

Dal signor Luigi Goretta da Brescia — La Scuola nazionale e il Circondario scolastico, copie 300;

Dal professore signor Antonio Carruccio — Bollettino del Museo di zoologia nella regia Università di Roma, una copia.

Dal signor Giuseppe Miaella, canonico della cattedrale di Padova — Le decime ed altre prestazioni congeneri, una copia;

Dallo stesso — Sull'abolizione delle decime, una copia;

Dallo stesso — Abolizione delle decime - Canonici - Benefizi minori delle cattedrali - Seminari, una copia;

Dal signor dottore Carlo Ruata, professore nell'Università di Perugia — L'Ordinamento sanitario al Congresso d'igiene di Brescia, una copia;

Dal signor presidente della deputazione provinciale di Bologna — Atti di quel Consiglio provinciale relativi alla sessione straordinaria dal 27 febbraio al 10 aprile 1888, una copia;

Dal presidente della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai, sul lavoro — Atti e verbale della seduta del 25 giugno 1888 del Consiglio superiore di quella Cassa, copie 20;

Dal deputato Papadopoli — Alcune notizie sugli intagliatori della zecca di Venezia, una copia;

Dal Ministero dell'interno — Prospetti statistici delle carceri per il periodo dal 1º luglio 1884 al 30 giugno 1886, copie 7;

Dal signor Gerolamo Boecardo — L'Economia nazionale e le Banche, una copia;

Dallo stesso — Alcune osservazioni intorno al nuovo disegno di legge per l'ordinamento degli Istituti di emissione, una copia;

Dal signor Raffaele Centonza — L'Uomo preistorico — Sul Monte Gargano e sulle rive del lago di Lesina in Capitanata, una copia.

**Dichiarazione di vacanza di un seggio.**

**Presidente.** L'onorevole Paternostro scrive:

“ Dovendo rimanere, per qualche tempo, lontano dall'Italia, e non potendo quindi adempiere in Roma al mio ufficio di deputato, stimo assolutamente necessario di presentare a V. E. le

mie dimissioni, e La prego di volerle fare accettare dalla Camera.

“ Coi sensi del mio profondo ossequio ho l'onore di dirmi

“ *Suo devotissimo*

“ Paternostro. ”

Do atto all'onorevole Paternostro di queste sue dimissioni, e dichiaro vacante un seggio del primo collegio di Palermo.

**Dimissioni del deputato Peyrot, non accettate.**

**Presidente.** Dall'onorevole Peyrot è pervenuta la seguente lettera:

“ Torino, 16 novembre 1888.

“ Eccellenza,

“ Sorpreso della domanda di autorizzazione a procedere contro di me, comunicata alla Camera nella seduta del 12 corrente, per una querela di cui io non ebbi mai nessuna informazione, addolorato pel tenore di questa domanda che solo adesso conosco, La prego di fare accettare le mie dimissioni da deputato, perchè la giustizia, nella quale confido, possa avere libero corso.

“ Voglia l'Eccellenza Vostra gradire i sensi della mia massima stima ed osservanza

“ Della Eccellenza Vostra

“ *Devotissimo*

“ Giulio Peyrot. ”

Deggio pure comunicare alla Camera la seguente lettera del ministro di grazia e giustizia:

“ Roma, addì 19 novembre 1888.

“ In relazione alla mia lettera del 19 novembre andante, di n. 9064, concernente la domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole deputato Giulio Peyrot, per ingiurie, mi affretto a comunicare a V. E. un rapporto del procuratore generale presso la Corte d'appello in Torino, col quale trasmette il verbale di desistenza dalla querela che Tommaso Angonoa aveva presentato per il detto reato.

“ *Il ministro*

“ Zanardelli. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Demaria.

**Demaria.** Dalla lettera che l'onorevole presidente ha comunicato alla Camera, si ravvisa che l'unico motivo per cui il nostro collega Peyrot ha presentato le proprie dimissioni dipende dal fatto d'una querela per azione privata stata presentata contro di lui; io ritengo che quando

pure dovesse aver luogo un giudizio, la qualità di deputato non renderebbe questo giudizio meno libero, nè meno imparziale. Sarebbe pericoloso l'ammettere che basti una semplice querela per reato d'azione privata a porre il deputato nella condizione morale di declinare il mandato che ha avuto dalla fiducia degli elettori.

Ad ogni modo, avendo l'onorevole presidente comunicato anche il recedimento della querela, e trattandosi di fatto di azione privata, siccome non esiste più il fatto medesimo che aveva dato motivo alla domanda di dimissione, propongo che la Camera non ammetta la dimissione medesima; e la prego di deliberare in questo senso.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sprovieri.

**Sprovieri.** Io mi associo perfettamente alle idee svolte dall'onorevole collega Demaria.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallo.

**Gallo.** Farò una semplice dichiarazione, come relatore della Commissione incaricata di esaminare la domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Peyrot.

Credo utile che la Camera sappia che la Commissione, dopo avere studiato gli atti, aveva già deliberato di proporre di non accordare l'autorizzazione a procedere.

E siccome nel rapporto del procuratore del Re, che venne comunicato dal guardasigilli alla Camera, si usarono parole poco convenienti all'indirizzo dell'onorevole Peyrot, venne deliberato di pregare l'onorevole guardasigilli di richiamare all'ordine questo funzionario per il linguaggio usato. (*Bene! Bravo!*)

**Presidente.** Metto a partito la proposta dell'onorevole Demaria, alla quale si è associato l'onorevole Sprovieri, cioè che piaccia alla Camera di non accettare le dimissioni presentate dall'onorevole Peyrot.

Chi è d'avviso d'approvare la proposta dell'onorevole Demaria, è pregato di alzarsi.

(*La proposta Demaria è approvata.*)

### Congedi.

**Presidente.** Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Ferrari Luigi di giorni 8; Pascolato di 10; Visocchi, di 3; Andolfato, di 8; Fortis, di 10; Barsanti, di 12; Oliverio, di 12; Barracco, di 10; Alimena, di 10; Nicoletti, di 8; Toscano, di 8; Panattoni, di 8; Grossi, di 8; Rinaldi Antonio, di 10; Plutino, di 10; Fran-

zesini, di 10; Zuccaro, di 10; Tabacchi, di 10; Falconi, di 8; Tubi, di 10. Per motivi di salute, gli onorevoli: Angeloni, di un mese; Sanguinetti, di giorni 10; Capoduro, di 5; Armirotti, di 12; Bruschetti, di 10; Prinetti, di 10. Per ufficio pubblico, gli onorevoli: Sacchetti, di giorni 8; Pompili, di 5; Dini di 8; Speroni, di 8; Velini, di 15.

(*Sono accordati.*)

### Seguito della discussione sul disegno di legge intorno alla pubblica sicurezza.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge intorno alla pubblica sicurezza.

Rammento alla Camera che nella seduta di sabato, chiusa la discussione sull'articolo 90, primo del titolo che si riferisce all'ammonizione, essendo stato presentato da molti deputati un ordine del giorno per effetto del quale si invitava la Camera a respingere tutto l'istituto dell'ammonizione medesima, fu chiesta da più di 15 deputati la votazione nominale.

Questa non ebbe effetto, perchè nella Camera non si trovò il numero legale dei votanti. Quindi questa votazione deve rinnovarsi.

L'ordine del giorno che è in votazione, firmato dall'onorevole Demaria o da altri deputati, è il seguente:

“ La Camera, non approvando l'istituto dell'ammonizione, passa all'ordine del giorno. ”

Quando la Camera lo approvi, sarà inutile mettere in votazione l'articolo che racchiude il principio dell'ammonizione; quando non lo approvi, porrò a partito l'articolo 90 che include il concetto dell'ammonizione.

Coloro che intendono di approvare l'ordine del giorno risponderanno *sì*, coloro che intendono di non approvarlo risponderanno *no*.

Prego la Camera di far silenzio affinchè si possano raccogliere i voti con precisione.

Si faccia la chiama.

**De Seta, segretario, fa la chiama.**

Rispondono *sì*.

Aventi.

Badaloni — Badini — Bobbio — Boneschi  
Branca — Brunialti.

Cagnola — Costa Andrea — Cucchi Francesco.

Demaria — De Riscis.

Fabrizj — Favale — Fazio — Ferrari Ettore — Ferraris Maggioreino — Fortunato — Franchetti.

Gabelli Federico — Galimberti.

Luchini Odoardo.

Maffi — Marcora — Mariotti Ruggero — Maz- zoleni — Merzario — Meyer — Moneta.

Palberti — Panizza — Pellegrini — Plastino. Rubichi.

Scarselli — Seismit-Doda.

Villanova.

Zanolini — Zucconi.

Rispondono no.

Albini — Anzani — Arbib — Arcoleo.

Baccelli Guido — Balestra — Barazzuoli — Baroni — Berti — Bertello — Bonasi — Bonghi — Borrelli — Boselli — Bottini Enrico — Brin — Bufardeci.

Caòolini — Calvi — Cambray-Digny — Canzi Cappelli — Casati — Caterini — Cavalieri — Cavalletto — Cefaly — Cerulli — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chimirri — Chinaglia — Cibrario — Coccapieller — Cocco-Ortu — Co- laianni — Colombo — Coppino — Correale — Corvetto — Crispi — Cuccia — Curcio — Cu- rioni.

D'Adda — Damiani — D'Ayala-Valva — De Blasio Vincenzo — De Dominicis — De Lieto — Delvecchio — De Renzis Francesco — De Seta — De Zerbi — Di Blasio Scipione — Di Collobiano — Di Groppello — Di Marzo — Di Rudini — Di San Giuliano — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Elia — Ellena.

Fabbricotti — Farina Luigi — Farina Nicola — Ferri Felice — Fill-Astolfone — Finocchiaro Aprile — Florenzano — Fornaciari — Frola.

Gaetani Roberto — Gagliardo — Galli — Gallo — Garelli — Garibaldi Menotti — Gentili — Geymet — Gherardini — Gianolio — Ginori — Giolitti — Giordano Apostoli — Giusso — Gri- maldi — Guicciardini.

Imperatrice — Inviti.

Lacava — Lanzara — La Porta — Levi — Lorenzini — Lucca — Luporini — Luzi — Luz- zatti.

Magnati — Maldini — Marcatili — Marchiori — Mariotti Filippo — Martini Gio. Batt. — Mau- rogionato — Mazza — Mel — Mocenni — Mon- zani — Mordini — Morelli — Morini — Morra.

Nocito — Novelli.

Oddone — Odescalchi — Orsini-Baroni.

Palizzolo — Pandolfi — Papa — Passerini — Pavoncelli — Pavoni — Pelloux — Penserini — Petroni — Pignatelli — Plebano — Puglia — Pugliese Giannone — Pullè.

Racchia — Randaccio — Reale — Ricci Vin- cenzo — Ricotti — Righi — Rizzardi — Roncalli — Ruspoli.

Santi — Senise — Serra Vittorio — Silvestri — Sola — Solinas Apostoli — Sonnino — Spro- vieri — Suardo — Summonte.

Tajani — Taverna — Teti — Tittoni — To- massi — Tommasi-Crudeli — Tondi — Torraca — Torrigiani — Trompeo — Turbiglio — Turi. Vaccaj — Valle — Vayra — Vigna — Vigoni — Villa.

Zainy — Zanardelli.

**Presidente.** Dichiaro chiusa la votazione. Si proceda alla numerazione dei voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione nominale sull'ordine del giorno presen- tato dagli onorevoli Demaria ed altri:

Presenti e votanti . . . . . 213

Risposero sì . . . . . 39

Risposero no . . . . . 179

(La Camera non approva l'ordine del giorno Demaria ed altri).

**Basetti.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Basetti.** Arrivato appena terminata la chiama, dichiaro che se fossi stato presente avrei rispo- sto sì.

**Presidente.** Sarà fatta menzione nel processo verbale di questa sua dichiarazione, esprimendo il dispiacere ch' Ella non sia giunto un quarto d'ora prima.

La Camera avrà avvertito che la Commissione e il Ministero hanno presentato un nuovo testo concordato degli articoli 90, 91, 92 e 94.

Do lettura adunque dell' articolo 90 come fu nuovamente formulato fra il Ministero e la Com- missione:

“ Art. 90. Il capo dell'ufficio di pubblica sicu- rezza della provincia o del circondario, con rap- porto scritto motivato e documentato, denunzierà al presidente del Tribunale, per l'ammonizione, gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro e non provveduti dei mezzi di esistenza, e i dif- famati per delitti, di cui agli articoli seguenti. „

A questo articolo non era stato presentato alcun emendamento; ma la Camera rileverà facilmente la differenza che corre fra la dizione nuova e la antica. Nella formula antica si parlava di delitti contro le persone e contro la proprietà; ora la specificazione di questi delitti, nella nuova dizione, è rimandata agli articoli successivi. Se niuno chiede di parlare pongo a partito questo articolo 90 di cui ho dato lettura.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 91. Si avrà come diffamato chi è designato dalla pubblica voce come autore abituale di delitti di omicidio, di lesione personale, di minaccia, di violenza, e resistenza all'autorità, e per tali titoli sia stato colpito da più condanno o da più sentenze della sezione d'accusa, anche di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di indizi, ovvero sia stato più volte assoggettato a giudizio, ancorchè questo sia finito con assoluzione per non provata reità. „

**Curcio, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Curcio, relatore.** La Camera ben vede, quale differenza vi sia fra l'antico articolo 91 e il nuovo. L'articolo 91 precedentemente proposto stabiliva che dovesse considerarsi come diffamato chi sottoposto a processo avesse ottenuto la dichiarazione che non si facesse luogo a procedere per prescrizione dell'azione penale, ovvero avesse ottenuto l'assoluzione per non provata reità, mentre l'articolo 91 che ora si propone prescrive non una sola sentenza, ma più sentenze della sezione d'accusa che dichiarerà di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di indizi ovvero per sentenza de' magistrati giudicanti contenente dichiarazione di assoluzione per non provata reità; e toglie poi l'ipotesi della discussione per prescrizione dell'azione penale.

**Presidente.** Onorevole Demaria persiste Ella, negli emendamenti che avea presentati a questo articolo 91 anche dopo la modificazione ad esso proposta dalla Commissione e dal Governo?

**Demaria.** Nella nuova dizione dell'articolo 91 sostanzialmente sono compresi gli emendamenti da me proposti, quindi questi non avendo più ragione di essere, li ritiro.

**Presidente.** L'onorevole Palberti avea a questo articolo presentato un emendamento; lo mantiene o lo ritira?

**Palberti.** Io per conto mio mantengo l'emendamento da me proposto, poichè se, in una parte,

venne soppresso quanto concerne la prescrizione, dall'altra parte, vedo (e questo punto non ha minore importanza per me) che, secondo l'articolo, concordato fra la Commissione e il Ministero, può farsi luogo al provvedimento eccezionale dell'ammonezione anche contro chi abbia commesso un omicidio o una lesione personale.

Ora le lesioni personali possono essere anche l'effetto di semplici accidentalità. Quindi, mantenendo la prima parte del mio emendamento, quella cioè che si riferisce ad una maggiore e più rigorosa specializzazione dei fatti che possono essere fonte di diffamazione, io rinuncerei alla seconda parte dell'emendamento, quella, cioè, che si riferisce alla necessità, per stabilire la diffamazione, di una sentenza definitiva, indipendentemente quindi da quella di semplice istruttoria.

**Presidente.** Anche l'onorevole Boneschi avea presentato alcuni emendamenti; li mantiene ora o li ritira?

**Boneschi.** Il nuovo articolo proposto dalla Commissione corrisponde in parte ai desiderî da me manifestati nell'emendamento che ho proposto. Quindi sono lieto di non insistere in esso per ciò che si riferisce al delitto di resistenza che, secondo me, non avrebbe a formare parte di questo articolo.

Debbo però insistere nelle altre parti dell'emendamento per questa ragione. La Commissione stabilisce che per aversi la diffamazione ai motivi di sospetto contro colui che si vuole ammonire debbano aggiungersi una o più sentenze di sezione d'accusa od altri pronunciati equivalenti.

La Commissione ha voluto che ci fosse un punto di partenza sicuro perchè tuttociò che, in linea di diffamazione, si possa addurre contro un individuo che si vuole ammonire abbia potenzialità di raggiungere il risultato che la legge si propone. Ma mi pare che qui si nasconda un pericolo, se non si accetta la seconda parte del mio emendamento.

La Commissione ed il Ministero sanno meglio di me che i procedimenti si fanno o per ordinanza o per sentenza di rinvio all'autorità che deve giudicare in definitivo, oppure per citazione diretta.

Tutte le volte che i procedimenti si fanno sulla base di un'ordinanza o di una sentenza di rinvio al tribunale, noi abbiamo questi elementi certi, che, se non erro, sono la base dell'articolo proposto dalla Commissione: cioè una determinata persona offre tali indizi da ritenerla autrice dei reati che le sono imputati, che, dopo una formale istruttoria, l'autorità chiamata a deci-

dere, se sia il caso di rinvio al giudizio definitivo, oppure di non farsi luogo a procedere, ha rinviato codesta persona al giudizio definitivo.

Ora è naturale che in questa condizione di fatto, può bene il giudice, allorchè è sul punto di pronunciare la sentenza definitiva, trovare che manchi ancora quella piccola dramma, che è necessaria per formare il pieno convincimento del magistrato, che deve dire all'imputato: tu sei colpevole. E se in questa condizione di cose, non c'è quanto occorre per stabilire la reità e la colpevolezza; si comprende che ci sia quanto occorre per poter ritenere ci sieno quegli elementi, che insieme agli altri di fondato sospetto di una abitudine a contenersi differentemente da quel che la legge vuole, possono costituire, nel loro complesso, il fondamento della pronuncia d'ammonizione. Ma nei casi nei quali invece un individuo, è chiamato in giudizio per mezzo della citazione diretta, che cosa abbiamo noi?

Noti la Commissione e noti l'onorevole ministro, che in passato si poteva fino ad un certo punto ritenere che questa distinzione fosse oziosa, perchè del procedimento per citazione diretta si faceva pochissimo uso. Ma ora pare che esso sia entrato nelle simpatie di molti fra i procuratori del Re dei tribunali del regno d'Italia, poichè se ne fa un uso larghissimo.

In questi casi come si procede? L'imputato è condotto davanti al tribunale per il giudizio definitivo senza nessuna istruttoria, nessuna indagine diligente, accurata, che possa servire d'indizio positivo contro di lui. Nessun esame si fa, nessun giudizio preliminare, il quale valga a stabilire che per lo meno una certa quantità di elementi accusatori si siano rivolti contro la persona che si voleva prima condannare, che si vuole ora ammonire.

Quale è la conseguenza di tutto questo? Che una persona può due volte esser chiamata in giudizio, per citazione diretta, senza che si possa, in alcun modo, avere un serio fondamento di imputabilità; meno ancora, un fondamento qualunque d'indizio contro di essa. Ora, siccome a me pare certo che la Commissione e il ministro abbiano inteso, regolando l'istituto dell'ammonizione, di stabilire una certa quantità di ipotesi che rendano possibile il procedimento, ed in quanto alle prove per l'ammonizione un certo grado di rigorosità, che mancava assolutamente nella legge precedente; così credo che non vi debba essere alcuna difficoltà perchè ministro e Commissione accettino il modestissimo emendamento che ho

proposto, e che, è d'uopo la Camera lo sappia, consiste in ciò.

L'articolo dice:

“ Si avrà come diffamato chi è designato dalla pubblica voce come autore abituale di delitti di omicidio, di lesione personale, di minaccia, di violenza, e resistenza all'autorità, e per tali titoli sia stato colpito da più condanne o da più sentenze della sezione d'accusa, anche di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di indizi, ovvero sia stato più volte assoggettato a giudizio, ancorchè questo sia finito con assoluzione per non provata reità. ”

Io vorrei si aggiungesse dopo la parola “ giudizio ” le altre: “ previa formale istruttoria penale. ”

In questo caso noi abbiamo sentenza di condanna, e abbiamo pure dei responsi di magistrati secondo i quali, fino ad un certo punto, l'indiziabilità di un individuo come colpevole, sarebbe raggiunta per effetto del rinvio all'autorità, che deve conoscere in sede definitiva del reato e del colpevole. Mi pare che il mio emendamento non alteri punto il concetto della Commissione, anzi si coordina mirabilmente ad esso; e però mi lusingo che la Commissione e il ministro vorranno fare buon viso alla proposta che ho avuto l'onore di presentare.

**Presidente.** Onorevole Fili-Astolfone Ella aveva presentati alcuni emendamenti. Li mantiene o li ritira?

**Fili-Astolfone.** Mantengo l'ultima parte dell'emendamento accettato dalla Commissione e dall'onorevole ministro.

*(Interruzione dell'onorevole La Porta).*

Ad ogni modo una volta che è accettato, non ho da fare osservazioni.

In quanto alla prima parte dell'emendamento devo dichiarare di esser d'opinione affatto contraria a quella dell'onorevole Boneschi, che ha testè parlato, perchè io desidererei, che, quante volte un individuo è stato prosciolto per ordinanza della Camera di consiglio, questo fatto potesse servire di titolo per l'ammonizione e ciò fosse compreso nell'articolo di legge.

All'onorevole Boneschi ciò non garba. Egli desidererebbe che anche nei giudizi per citazione diretta innanzi ai tribunali si aggiungesse la parola “ previa formale istruttoria. ”

Il mio emendamento, lo ripeto, era assai più restrittivo, e mi pareva che potesse meglio tutelare l'esecuzione della legge.

Ma siccome nè l'onorevole ministro, nè la Commissione lo hanno accettato, vi rinunzio.

**Presidente.** Onorevole Fili-Astolfone le osservo che fino ad ora non c'è nessuna dichiarazione, nè del Governo, nè della Commissione.

**Fili-Astolfone.** Ma io consento nella nuova formula dell'articolo, abbenchè a malincuore, ma per deferenza alla Commissione e per non intralciare la discussione.

**Presidente.** Sta bene.

Onorevole Morini, Ella ha presentato un emendamento; lo mantiene o lo ritira?

**Morini.** Col mio emendamento proponevo alcune soppressioni, ma, siccome vedo che, in gran parte, queste soppressioni sono state accettate dalla Commissione e dal Ministero nella nuova formula dell'articolo 91, così ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** Sta bene.

Onorevole relatore, permetta che io le faccia notare quali sono gli emendamenti, che tuttora esistono.

L'onorevole Palberti aveva proposto un emendamento, che ha ridotto in questi termini:

Là ove è detto: " Si avrà come diffamato chi è designato come autore abituale di omicidio, ecc. ", si dovrebbero sostituire le parole: " chi è designato dalla pubblica voce come autore abituale di omicidi volontari, grassazioni, minacce e resistenza alla autorità pubblica. "

Questa è la formula sostitutiva dell'onorevole Palberti.

L'onorevole Boneschi ha ritirato la prima parte del suo emendamento, ma mantiene la seconda, che consiste nell'aggiungere dopo le parole: " assoggettato a giudizio ", le altre: " previa formale istruttoria. "

Ella ha facoltà di parlare.

**Curcio, relatore.** In quanto all'emendamento dell'onorevole Palberti, io, in nome della Commissione, con rincrescimento debbo dichiarare che non si può accettare. Le ragioni sono semplici e palmari. L'onorevole Palberti ispirato da sentimenti giustissimi ha formulato il suo emendamento, però io mi permetto di fargli osservare che noi nel nominare i singoli reati la cui perpetrazione può dar luogo all' ammonizione, abbiamo dovuto, *volenti o nolenti*, attenerci al Codice penale.

Ora nel Codice penale, che sarà coevo della legge attuale, la parola grassazione non c'è più. Quel brutto fatto costituirà sempre reato, ma si chiamerà diversamente.

Così nel Codice, che chiamerò Zanardelli, ci sono le intimidazioni, ma non ci sono le minacce correzionali. Noi le abbiamo chiamate minacce

in genere, per usare un nome accettato dall'uso, ma senza dirlo nè criminali, nè correzionali.

L'onorevole Palberti vorrebbe poi limitare l'ammonizione ai rei di omicidio volontario. Alla Commissione tale limitazione pare oziosa, perchè si suppone l'abitudine del reato, e si vuole che l'individuo abbia riportato più condanne per omicidio per poterlo assoggettare all'ammonizione.

Quando un individuo per più di una volta è stato condannato come colpevole di omicidio, o è dalla pubblica voce ritenuto colpevole di più omicidi, costui, o vuole davvero uccidere, ed allora è il caso di ritenerlo come colpevole di omicidio volontario; o uccide in momenti di ira e di accieciamento ed in questa ipotesi io vi prego, o signori miei, di farlo ammonire, perchè è peggiore di un cane arrabbiato.

All'onorevole Boneschi dirò che, pur convenendo che il suo emendamento si ispiri ad un concetto elevatissimo di garanzia, ritengo che egli potrebbe dichiararsi soddisfatto di queste osservazioni che sto per fare.

Alle Corti di assise il giudizio, egli lo sa meglio di me, passa per la trafila dell'ufficio di istruzione e della Sezione di accusa. In gran parte i processi presso i tribunali arrivano per rinvio della stessa Sezione di accusa, in virtù dell'articolo 340 del Codice penale il quale in altre circostanze ordina che la Sezione di accusa rinvii al tribunale. Un'altra grandissima parte dei procedimenti, sono stati sottoposti ad una istruzione regolare ed arrivano al giudizio del tribunale sia con ordinanza del giudice istruttore, sia con ordinanza della Camera di Consiglio. Ne resta una piccolissima parte, e questa piccolissima parte se non ha quella garanzia precedente che è l'istruzione preparatoria ne ha una analoga consistente nell'istruzione sommaria. Di più, in generale codesti processi forse più che gli altri sono accompagnati da prove patenti; inquantochè, o si tratta di giudizi fatti per citazione direttissima, e allora è il caso che i reali carabinieri, le guardie, gli agenti della forza pubblica sorprendano un individuo in flagrante reato e allora lo traducono innanzi al tribunale e viene giudicato lì per lì, si direbbe, a tamburo battente, e certamente in quella ipotesi non è il caso che possa dirsi che questo individuo non sia colpevole. O si tratta non di citazione direttissima, ma di citazione diretta e in tale caso bisogna avere presente che il procuratore del Re la promuove quando ha dati sufficienti da esser sicurissimo che negli atti ci siano tali e tanti documenti, che quando egli si presenta innanzi al tribunale, il tribunale non



può non accogliere la sua requisitoria qualsiasi, perchè se la colpevolezza fosse dubbia, il procuratore del Re non sarebbe così ingenuo da prendere un uomo e senza nessun documento condurlo innanzi al tribunale perchè fosse condannato.

Quindi in verità i processi più fondati e i giudizi più sicuri, sono quelli che vengono in seguito a citazione diretta o a citazione direttissima perchè o i rei sono colpiti in fragranza di reato o la loro reità non può dar luogo a dubbio di sorta. Credo che l'onorevole Boneschi sarà in questo d'accordo con me.

Io mi son dato la premura di consultare qualche statistica e di leggere qualche discorso di procuratori generali ed ho trovato sempre che i processi che arrivano ai tribunali per questa via sono quelli che più sicuramente sono seguiti da condanna. Non dico che questo sia un buon esito ma dico che tale esito di condanna mostra che le prove della reità erano irrefragabili; e che in quelli che arrivano per il tramite della Sezione d'accusa o dell'istruttoria, spesso la condanna non ha luogo perchè la prova vien meno. Quindi io prego vivamente l'onorevole Boneschi di non volere insistere nel suo emendamento, che d'altronde nè la Commissione nè il ministro potrebbero accettare.

Per ciò che riguarda l'onorevole Fili-Astolfone, io aveva già detto sul principio che la parola *prescrizione* si era tolta dalla Commissione, la quale certamente non la ripristinerà.

**Presidente.** La Commissione aveva già accolto la domanda?

**Curcio, relatore.** Precisamente!

**Presidente.** L'onorevole Palberti ha facoltà di parlare.

**Palberti.** Dopo le spiegazioni date dall'onorevole relatore, che io mi aspettavo, e che sono fortunato di aver provocato, perchè le parole dell'articolo non parevami avere quella portata che hanno, ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** L'onorevole Boneschi ha facoltà di parlare.

**Boneschi.** Sono dolentissimo di dovere insistere nell'emendamento che ho proposto, e ne dico, in due parole, le ragioni, anche per giustificare alla Camera, alla Commissione e al signor ministro un'insistenza, che, altrimenti, potrebbe parere capricciosa.

L'onorevole relatore crede che siano una piccolissima parte i processi, che, in Italia, si fanno a citazione diretta. Forse può darsi che, considerata la statistica nel suo complesso, questo av-

venga, ma noti l'onorevole relatore che la cosa varia immensamente da luogo a luogo.

Io, per esempio, so dire che, al tribunale di Milano, da tre anni a questa parte, il procedimento col mezzo della citazione diretta o direttissima ha assunto delle proporzioni, che sarebbero allarmanti, se noi dovessimo portare la nostra attenzione esclusivamente ai numeri, o se, al contrario, noi non dovessimo vedere se, e quanto, opportunamente, quest'applicazione del sistema della citazione diretta sia stata fatta, e venga fatta anche oggigiorno, da quelle autorità.

Il sistema della citazione diretta ha preso vastissime proporzioni presso taluni tribunali.

Ed io non posso poi consentire in ciò che l'onorevole relatore ci ha detto, sulla base di statistiche, che non sono, del resto, a mia conoscenza, che cioè, i casi di citazione direttissima sono sempre accompagnati da prove così patenti, che il risultato del giudizio è costantemente, o quasi costantemente, la condanna dell'imputato.

Io gli posso rispondere che, per esempio, nel circondario di Milano, dove naturalmente i processi hanno uno sviluppo larghissimo e dove il numero delle cause penali è certamente considerevole, se si è per un momento dubitato della convenienza di continuare nel sistema delle frequenti citazioni dirette e direttissime ciò è avvenuto per la seguente ragione: che i tribunali si accorgevano che è ben vero che si risparmiavano delle istruttorie, ma, viceversa, poi, nella maggior parte dei casi, dovevano prosciogliere gli imputati. Perchè? Perchè poche parvenze bastavano a tradurre un individuo davanti al tribunale. E la Camera non deve dimenticare neanche una considerazione, che ha una specialissima importanza. Ed è questa, che se noi ci siamo preoccupati molto della ammonizione, ciò è avvenuto, specialmente per la ragione che in alcuni può sorgere il dubbio, che per isventura l'ammonizione possa diventare strumento di persecuzione politica. Ora, badate onorevoli colleghi: quando è che, generalmente, avvengono questi processi a citazione diretta? Per lo più quando accadono delle dimostrazioni di qualsiasi natura, c'è un po' di parapiglia; la folla non si ritira quando le intimazioni hanno luogo, e allora, in quel tumulto si prende chi viene viene.

Voi portate allora tanta gente davanti ai tribunali, imputata di *ribellione*, come si diceva un tempo; di *resistenza*, come si dirà ora; ma si può esser sicuri che i tre quarti delle persone portate avanti il giudice per questo reato, vengono prosciolte per dichiarazione di non luogo a procedimento per inesistenza di indizi, o per insuffi-

cienza di indizi, che è la formula che la legge prescrive e che il magistrato adotta in qualunque caso, per maggior prudenza. Or bene, queste persone avranno contro di loro stabilita una delle condizioni, e la principale, per dato e fatto della quale domani, se altre condizioni concorrano potranno essere ammonite; quando, dico, se altre condizioni concorrono, intendo alludere ad una semplice denuncia di un ufficiale di pubblica sicurezza.

Del resto, se è vero che questi casi sono pochissimi, eh, allora mi pare che la modificazione che io domando, giudicata alla stregua delle sue conseguenze, sia di così poco momento, da non meritare un rifiuto da parte della Commissione e del ministro. Se i pericoli che io prevengo, e che credo fondati nel fatto e nella esperienza, non sussistono, la legge non subirà alcun danno, alcun detrimento, per effetto del mio emendamento. Nè so vedere alcuna ragione sufficiente per la quale la Commissione ed il Ministero possano non appoggiare il mio emendamento il quale, dopo tutto, non altera in alcun modo i principii e le garanzie di qualunque natura che la legge ha voluto consacrare, e che non può essere in alcun modo respinto come emendamento ozioso, perchè lo stesso relatore ha fatto fede davanti alla Camera che esso varrà a qualche risultato pratico e possibile.

Saremo discordi, e lo siamo, nell'importanza dell'emendamento in se stesso, nel valore che esso avrà in un senso o in un altro, ma dal momento che un'importanza, ed un risultato vero si possono da esso sperare, io non vedo alcuna ragione perchè debba essere respinto.

Appunto, lo ripeto, perchè questi casi di citazione diretta avvengono preferibilmente quando hanno luogo quei reati, i quali possono essere considerati riguardo alla loro causale come reati di ordine pubblico e si riferiscono a fatti che possono fino ad un certo punto appassionare le parti, cioè i dimostranti da un lato, e coloro i quali credono loro dovere di far rientrare i dimostranti nell'orbita della legge, dall'altro; appunto perchè ci entra l'elemento politico e che può essere la causa di questi reati, può diventare poi il punto di partenza dell'applicazione dell'ammonizione; se noi vogliamo davvero evitare tutto ciò che può servire anche indirettamente allo scopo di far diventare l'ammonizione strumento di persecuzione politica, mi pare che il mio emendamento debba essere accolto dalla Camera.

Questa è la ragione per la quale, nonostante le preghiere rivoltemi, sento il dovere d'insistervi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

**Crispi, ministro dell'interno.** Io prego la Camera di voler osservare il nuovo articolo 91, per vedere quali e quante sieno le garanzie che abbiamo aggiunte, affinchè non avvengano più gli arbitri che sono stati deplorati.

Si cominciò anzitutto coll'aggiungere alle parole " *autore di omicidi,* " l'epiteto " abituale. " Si tolse poi il concetto, che sarebbe sufficiente una sentenza, e si prescrisse che le sentenze debbano essere più di una.

Con questo la Camera comprenderà, che l'ammonizione non sarebbe applicata se non ai veri recidivi, cioè a coloro i quali sono avvezzi a commettere reati.

L'aggiunta dell'onorevole Boneschi produrrebbe vari disordini.

Anzitutto io comprenderei che la frase da lui proposta potesse essere accettata, se invece di " *assoggettato a giudizio,* " fosse stato scritto nell'articolo " *assoggettato a procedimento.* "

Il giudizio presuppone una istruzione, più o meno sommaria, ma sempre un'istruzione. All'onorevole Boneschi questo non basta; egli vorrebbe, che la istruzione fosse formale, e con questo otterrebbe che si escludessero molti processi.

Quando avviene che si fanno citazioni dirette o direttissime? Quando si coglie l'imputato in flagranza o quasi, o quando ci sono tali e tanti elementi che si possa portare la causa innanzi al giudice immediatamente dopo commesso il reato.

Supponete, per esempio, che una guardia, avvenendo una dimostrazione (poichè questa si è voluto ricordare) colpisca un borsaiuolo, lo afferri e lo porti con citazione direttissima innanzi al giudice perchè lo condanni.

Può avvenire che il borsaiuolo, per una ragione qualunque, anche per commiserazione, sia liberato. Ma vi pare che quando avvengono di questi reati, i quali sono frequenti nelle grandi città, e quando il borsaiuolo sia abituato a commetterli, e più volte venga sorpreso, esso debba sfuggire sempre, e non debba essere colpito dall'ammonizione che contempla appunto quei reati?

Si parla un'altra volta di reati politici; ma mi pare che, quando in quest'articolo si sono indicati i reati pei quali si può chiedere l'ammonizione, e sono tutti reati comuni, dopo le dichiarazioni chiaramente, francamente da me ripetute, è assai evidente che questo istituto non sia politico, ma miri a provvedere contro i reati comuni. A che dunque ritornare su quest'argomento, il quale non

ha ragione alcuna di essere addotto come motivo contro la legge?

Perciò, onorevole Boneschi, io la pregherei di non insistere nel suo emendamento.

Che cosa ne seguirebbe, se la proposta dell'onorevole Boneschi fosse accettata?

Ne seguirebbe: primo, che pei casi da me previsti non sarebbe applicata l'ammonizione; secondo, che tutte le volte che un individuo che si volesse ammonire fosse portato innanzi al presidente del tribunale civile e correzionale, il presidente stesso dovrebbe fare un'analisi, un esame di tutti i processi che riguardano cotesto individuo, anzichè tenersi alla sentenza con la quale l'individuo citato ha potuto essere prosciolto per insufficienza d'indizi; dovrebbe ripetersi pei reati anteriormente avvenuti un giudizio completo, e quindi si obbligherebbe l'autorità a fare un lavoro che non sarebbe del caso. Allora diventerebbe inutile l'ammonizione, se noi dovessimo col sistema della procedura ordinaria intralciare un provvedimento, il quale non ha altro scopo se non quello della pubblica pace; tanto varrebbe l'abolirlo.

Io capisco coloro i quali votarono contro l'istituto dell'ammonizione, ma non capisco coloro che continuano a proporre ulteriori emendamenti, intesi a rendere inutile l'istituto stesso.

Delle due, l'una: o date agli agenti di pubblica sicurezza il mezzo di poter colpire tutti coloro i quali essi credono abbiano commesso e possano commettere ancora reati comuni, o, se non volete dare agli agenti cotesti mezzi necessari, aboliamo l'ammonizione.

Prego quindi ancora una volta l'onorevole Boneschi di non insistere nella sua proposta, e di contentarsi dell'articolo come è redatto.

Se invece del vocabolo *giudizio* si fosse adottata nell'articolo la parola *procedimento*, allora comprenderei la frase che vuole introdurre l'onorevole Boneschi, ma secondo la redazione da noi accettata, è inutile insistere su quella proposta, la quale, anzichè essere un beneficio, costituirebbe un pericolo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegrini.

**Pellegrini.** Veramente io dovrei aspettare che l'onorevole Boneschi dicesse l'impressione che gli hanno fatta le esortazioni del ministro affinché rinunzi al suo emendamento, giacchè se egli non vi rinunzia, mi parrebbe naturale che a lui spettasse l'onore o la cura di sostenerlo.

Ma se l'onorevole Boneschi deferisse al desiderio dell'onorevole ministro, io assumerei per

mio conto l'emendamento e pregherei la Camera a deliberare sopra di esso. (*Interruzione*).

**Crispi, ministro dell'interno.** Non si può.

**Pellegrini.** L'emendamento Boneschi, quale mi parve di comprenderlo dalle spiegazioni che l'onorevole collega ha date e ad ogni modo, quale a me pare, significa una cosa sola: si vuole che non appartenga al procuratore del Re di creare la condizione giuridica con la quale si può coonestare questo provvedimento enormemente grave dell'ammonizione; ed apparterebbe al procuratore del Re di creare questa condizione giuridica tuttavolta che (ciò che la legge sempre consente) gli piacesse di tradurre per citazione diretta davanti ad un tribunale un individuo qualunque più o meno anarchico, più o meno repubblicano, più o meno socialista, più o meno quacquero. (*Interruzioni*).

Noi abbiamo appreso dalla esposizione dei motivi premessi dal ministro al disegno di legge e dalla erudita relazione dell'onorevole Curcio essere necessario e molto utile prendere dei pegni perchè quegli ufficiali pubblici che non godono del privilegio della inamovibilità non possano agire in danno del cittadino. E tanto questo concetto è vero, che il magistero di ammonire è affidato al presidente del tribunale di cui si dice: è un giudice, è inamovibile, sarà imparziale. È segno adunque che ogni deputato ha il diritto di stipulare per i suoi elettori che la legge non affidi un ministero affittivo del cittadino se non a persone costituite in una condizione di assoluta indipendenza.

Ora il procuratore del Re ed il procuratore generale rappresentano figure eminenti di magistrati, ma non sono, evidentemente, magistrati inamovibili ed indipendenti da quelle influenze delle quali l'onorevole Curcio parla nella sua relazione e che dice estremamente pericolose quando piovono dall'alto. Ciò che prova che dall'alto possono piovere delle influenze; e nei giorni scorsi l'onorevole Costa pare che narrasse come sopra di lui questa grandine cadesse nei tempi passati. Perciò, o signori, e sopra questo ordine di cose ciascuno è libero di pensare come a lui piace, perchè taluno è diffidente e sospettoso e tale altro è ottimista per professione, per principio o per natura, ed io, per esempio, ho una natura diffidente....

**Crispi, presidente del Consiglio.** Peggio per lei.

**Pellegrini...** di tutto e di tutti, compresi gli ufficiali del pubblico ministero...

Ma, dico, siccome è permesso dubitare sarà

onesto stabilire delle garanzie le quali smentiscano ogni odioso sospetto.

L'onorevole Boneschi ha detto essere imponente il fatto che un cittadino sia tradotto due volte davanti al giudice. È imponente questo fatto perchè suppone gravi sospetti sorti sulla condotta di quel cittadino; ma quando appartenesse non alla Camera di consiglio presso il tribunale, non al giudice di istruzione presso il tribunale, magistrati inamovibili, il ministero di dichiarare sufficienti indizi perchè giudizio si instituisca; — quando appartenesse semplicemente al procuratore del Re la balia di costituire per due volte imputato qualunque cittadino — potrebbe accadere il caso di persone le quali non benevise al regio procuratore, fossero per ben due volte per semplice sospetto tradotte in giudizio.

Ora l'articolo 45, mi pare, del Codice di procedura penale permette al procuratore del Re di tradurre qualunque cittadino davanti al tribunale, per imputazione di reato correzionale, cioè passibile del carcere fino a cinque anni, sulla semplice denuncia di una guardia o dell'autorità di pubblica sicurezza. È dunque possibile che il procuratore del Re sopra semplice denuncia di una guardia di pubblica sicurezza per due volte tragga davanti al tribunale un cittadino contro lui formulando un'accusa che sarà presto presto rimossa dal giudice ma che intanto lo sottoporrà alla disciplina dell'ammonizione.

Ma è ciò giusto, onorevole Curcio? È giusto che la legge attribuisca al procuratore del Re questo diritto di mettere un uomo fuor del diritto comune e non si abbiano a stabilire garanzie per le quali a duplice accusa, fonte di tante sventure, sia preventivamente assaggiata da una Camera di Consiglio o da un giudice di istruzione, che nella sua coscienza di magistrato indipendente ed inamovibile affermi essere gli indizii raccolti, sufficienti a mettere in forse l'onorabilità di un cittadino, la sua condizione giuridica, il suo stato personale? È giusto questo od ingiusto? L'onorevole Boneschi ed io, che seguo le sue orme, siamo nel cammino della diffidenza, che è il cammino legislativo per eccellenza, perchè se non si diffida, sono inutili tutte le guarentigie e tutte le norme, che formano limite all'azione ministeriale, all'azione degli ufficiali ministeriali. Epperò proponiamo un emendamento, mediante il quale si toglie ad un funzionario giudiziario che è dipendente dal guardasigilli, il quale potrà non essere sempre l'onorevole Zanardelli, ed essere invece un uomo nervoso... (*Si ride*).

*Una voce.* Ma chi è più nervoso dell'onorevole Zanardelli?

**Pellegrini.** ... di spiriti bollenti nella polemica e nella lotta dei partiti; uno di quei guardasigilli che amano di rimuovere con mezzi legali un avversario dal campo, toglie, dicevo, la facoltà di porre un uomo nella condizione di essere ammonito.

Un funzionario dipendente dai cenni di un guardasigilli che può fare la pioggia e il bel tempo sulla sua carriera e sulla sua esistenza non deve avere balia di istituire per semplice citazione diretta il gemino giudizio, che costituisce enorme pregiudizio per la personalità civile e politica del cittadino. In questo senso io credo che l'articolo debba essere modificato.

Che cosa potranno rispondere gli avversari?

Potranno rispondere questo: che noi siamo diffidenti. E noi replichiamo: che male v'è se noi diffidando, chiederemo a voi garanzie che potrete facilmente concedere, suffragando col vostro patrocinio l'emendamento nostro?

Queste garanzie potranno essere inutili, secondo il vostro avviso; sono certamente utili secondo il nostro; e nessun danno soffrirà la legge vostra, nessun danno subirà il principio, perchè questo articolo 91 rimarrà in definitivo tal quale nel suo concetto e solo, sarà migliorato in quanto non renderà più possibile un pericolo, o una insidia.

Non ho altro a dire.

**Presidente.** Se l'onorevole Boneschi insiste...

**Boneschi.** Veramente non vorrei essere indiscreto, ma se Ella me lo concedesse vorrei dire una parola in risposta agli argomenti dell'onorevole presidente del Consiglio; perchè mi pare che io ho avuto il torto di non farmi comprendere da lui. Mi sarò espresso male, ed è perciò che l'onorevole ministro ha potuto darmi delle risposte che, secondo me, non sono una confutazione delle ragioni da me addotte e, certamente, non sono tali, da condannare l'emendamento da me sostenuto.

L'onorevole presidente del Consiglio ha detto, che il testo dell'articolo 90, ultima edizione della Commissione, parla di giudizi non di procedimenti; che così essendo la cosa non possono aver luogo gli inconvenienti che io pavento, e che vorrei prevenire con l'aggiunta, che ho proposta.

Ma io non so capacitarmi di questo argomento dell'onorevole presidente del Consiglio. Perocchè la mia obiezione si fonda su questo. Io domani posso essere assoggettato a giudizio, cioè a sentenza definitiva in due modi: o con l'ordinanza di rinvio, mediante sentenza della Sezione di accusa, oppure con citazione diretta. Ora in rap-

porto delle conseguenze, che io pavento, riguardo ai modi di costituire le condizioni, che debbono cumulativamente concorrere per costituire il fondamento giuridico per il quale un individuo può essere assoggettato all'ammonizione, o che si tratti di procedimento, o che si tratti di giudizio, è la stessa cosa.

**Crispi, ministro dell'interno.** No.

**Boneschi.** Conseguenze dirette ne derivano, sia che si usi una parola, sia che si usi l'altra, perchè sarà sempre vero ciò che io sostengo, che la sentenza che ha dichiarato che non vi ha luogo a procedimento contro un individuo per insufficienza di indizi, non ha il valore che l'articolo vorrebbe che avesse. E perchè? Perchè questa sentenza non significa già che io mi sono messo in condizione da farmi giudicare definitivamente, in seguito ad un complesso di risultanze, che in un giudizio preliminare potessero costituire un cumulo d'indizi sufficienti a provocare un giudizio. Ma può benissimo accadere che la sentenza sia derivata da un giudizio, a fondamento del quale ci sia stato solo questo: un errore materiale, l'impressione di un ufficiale di pubblica sicurezza.

Vengo all'altra parte delle osservazioni del presidente del Consiglio.

Non mi pare che l'effetto dell'emendamento da me sostenuto, possa in ogni caso, essere tale da costringere il presidente del tribunale ad esaminare le cause in base alle quali sarebbero state redatte le sentenze, che debbono servire come uno dei punti d'appoggio del giudizio di ammonizione.

L'onorevole presidente del Consiglio sa meglio di me che la nostra procedura penale dispone tassativamente che le sentenze dei tribunali debbano enunciare se l'accusa è stata portata davanti al giudice, che pronunzia con ordinanza o sentenza di rinvio, oppure con citazione diretta per gli effetti, che noi vogliamo constatare in vista di possibili eventi, che vogliamo prevenire.

Ma come mai il mio emendamento potrebbe produrre tale perturbamento, da costringere il presidente a rivangare tutti i procedimenti, ai quali si riferirebbero le sentenze, che vengono allegate contro colui che si vuol ammonire?

Ciò non sarebbe possibile in nessun caso, onorevole presidente del Consiglio, perchè il presidente del tribunale non avrà che a gittare uno sguardo sulle sentenze e subito nelle intestazioni troverà se il signor Tizio, contro il quale si invoca il provvedimento della ammonizione, sia stato portato dinanzi al tribunale per il giudizio

definitivo in seguito dell'ordinanza della sentenza di rinvio, o in seguito della citazione diretta.

Nel primo caso il presidente dirà che riscontra uno degli elementi, che possono servire di fondamento all'ammonizione, nell'altro caso dirà che non concorre l'ipotesi voluta dal legislatore.

E così, lo ripeto, noi, in nessun caso, avremo procurato questo perturbamento, del quale si allarmerebbe a ragione, l'onorevole presidente del Consiglio, se le cose dovessero essere intese come egli ha creduto di poterle intendere, certo equivocando sulle ragioni, che io ho potuto dire, forse non abbastanza esattamente.

Quanto alle altre ragioni di ordine superiore, esposte dal collega Pellegrini, la Camera può giudicare, al pari di me, il loro valore grandissimo.

Ad ogni modo, anche senza far professione di pessimismo e di diffidenza sia genericamente, sia a riguardo della procura del Re, (ed io stesso ho una grande deferenza, per la poca esperienza che conto, dei procuratori del Re), dico, che, volendo essere ottimisti, a riguardo di questi funzionari, noi dobbiamo allarmarci di un'altra condizione di cose, dobbiamo allarmarci della forza di certi fatti, della forza di certe condizioni, date le quali è impossibile, che, anche con la miglior volontà del mondo, si possano scongiurare certi pericoli.

Qual garanzia, per esempio, ci può dare l'opinione di un procuratore del Re, il quale in un momento di tumulto, di disordine, provocato, se si vuole, anche da cause innocenti, si trovi davanti, con un rapporto di alcuni carabinieri, di alcune guardie di pubblica sicurezza, di un delegato, 5, 10, 20, 50 imputati di delitti di ribellione? Naturalmente non può indugiare, fare alcuna indagine, perchè il procedimento per citazione diretta allora s'impone, perchè è di fronte ad uno di quei casi d'urgenza nei quali giova che la giustizia venga subito.

Anche se qualche errore intervenisse sarebbe minore il danno di quello che nascerebbe dal soverchio ritardo del giudizio. Ora in questi casi la forza delle cose porterebbe a che cosa? Che ci sarebbero dei giudizi definitivi di non luogo a procedimento per insufficienza di prove, i quali non avrebbero avuto altro fondamento che l'impressione fugace del momento, che un errore derivato dalla confusione, dal tumulto, dal disordine.

Ed allora voi avete preconstituito quella condizione dannosa la quale dovrebbe poi metter

capo, unita ad altri elementi di molto incerta consistenza, a quel giudizio di ammonizione che volere o non volere, secondo questa legge, è per le sue conseguenze di tal portata, che merita di essere tutelato e circondato di tutte quelle garanzie che noi invociamo, e delle quali poi discorreremo anche in appresso. Io quindi credo mio dovere d'insistere nel mio emendamento, e d'invocare il voto della Camera.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Tondi.

**Tondi.** Io aveva fatto proposito di non prendere altra parte a questa discussione, ma parmi di esservi addirittura trascinato, tante sono le osservazioni che sono state fatte in materia nella quale io ebbi giornalmente ad esercitare la mia professione. Io non so se oggi s'intenda di censurare il procedimento per citazione diretta, ovvero la disposizione che concerne l'ammonizione. Non arrivo a comprendere come mai la società debba permettere che un cittadino possa essere tradotto in giudizio per citazione diretta ed essere condannato; eppoi si debba negare ogni fede ed importanza alla sentenza dello stesso magistrato, il quale dice: io non ho trovato indizi tali da condannare questo individuo; ma gli indizi non mancano quantunque non siano sufficienti per una condanna. Ora che cosa si richiede per ammonire? Si richiede forse soltanto, come gli oppositori par che suppongano, che il procuratore del Re, il procuratore generale abbia tradotto un individuo per citazione diretta innanzi al tribunale?

Ma nulla di tutto questo. L'articolo della Commissione e del Ministero, richiede che ci sia stata anche in seguito a citazione diretta una sentenza del magistrato, il quale abbia dichiarato che gli indizi non mancano a carico di questo individuo, ma che essi non sono sufficienti perchè egli sia assoggettato ad una pena.

La società anche nel concetto dei preopinanti ragionevolmente si allarma quando un giudice istruttore, una Sezione di accusa, senza la solennità di un dibattimento, abbia sentenziato che un individuo non è rinviato al pubblico giudizio solo per insufficienza d'indizi.

Ebbene, questa dichiarazione legittimamente impensierisce la società e fa sentire agli stessi avversari dell'articolo in esame la necessità che si adotti il provvedimento dell'ammonizione, affinché la società si rassicuri e posi sapendo che coloro i quali hanno l'abitudine di delinquere si trovano sotto gli occhi dell'autorità in tutti i loro atti, in tutti i loro portamenti. E quando poi abbiamo un magistrato che siede *pro tribu-*

*nali* e sente i testimoni, sente la voce dell'accusato, sente la difesa, e dopo tutto questo pronunzia: gl'indizi contro questo individuo non mancano assolutamente, ma essi non convincono la mia coscienza sino al punto di applicare una pena, volete che la società di fronte a questo non si impensierisca? Volete che l'autorità non la rassicuri col provvedimento dell'ammonizione?

Questo, signori colleghi non mi par possibile.

Io, per parte mia, voterò l'articolo com'è proposto.

**Presidente.** Dunque verremo ai voti. Prego la Camera di fare attenzione. All'articolo 91 dopo le parole: " Si avrà come diffamato chi è designato dalla pubblica voce come autore abituale di delitti di omicidio, di lesione personale, di minaccia, di violenza, e resistenza all'autorità, e per tali titoli sia stato colpito da più condanne o da più sentenze della sezione d'accusa, anche di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di indizi, ovvero sia stato più volte assoggettato a giudizio, ancorchè questo sia finito con assoluzione per non provata reità, „ l'onorevole Boneschi propone che si aggiunga: " previa formale istruttoria. „ La Commissione ha dichiarato di non accettare questo emendamento.

Pongo dunque a partito questo emendamento aggiuntivo dell'onorevole Boneschi.

(Non è approvato).

Pongo a partito l'articolo 91, come è proposto dalla Commissione d'accordo col Governo.

(È approvato).

Articolo 92 quale fu di recente concordato tra Governo e Commissione.

" Si avrà anche come diffamato chi è designato dalla pubblica voce come abituale autore dei delitti d'incendio o di associazione per delinquere, di furto, rapina, estorsione e ricatto, truffa, appropriazione indebita e ricettazione, e per tali titoli abbia subito condanne o sia incorso nei procedimenti indicati nell'articolo precedente. „

All'articolo 92 quale era stato presentato dapprima l'onorevole Demaria aveva proposto alcuni emendamenti...

**Demaria.** Accetto la nuova forma dell'articolo concordato fra il ministro e la Commissione.

**Presidente.** Onorevole Palberti, anche Ella aveva presentato un emendamento.

**Palberti.** Lo ritiro.

**Presidente.** Onorevole Morini, mantiene il suo emendamento?

**Morini.** Avendo ritirato il primo emendamento, ritiro anche il secondo, che è una conseguenza del primo.

**Presidente.** Allora pongo a partito l'articolo 92, che ho letto.

(È approvato).

Ora viene l'articolo 93 che non è stato modificato.

« Il presidente del tribunale, verificato sommariamente e per mezzo di testimonianze e d'altre informazioni, le cose esposte nella denuncia, non più tardi di cinque giorni dopo averla ricevuta chiamerà innanzi a sè l'imputato con mandato di comparizione nel quale saranno enunciati il giorno e l'ora dell'udienza, le imputazioni coll'esposizione succinta dei fatti sui quali si fondano, e la facoltà di presentare le prove a discarico. »

Su questo articolo non essendo stato presentato alcun emendamento e nessuno avendo chiesto di parlare, lo pongo a partito.

(È approvato).

Art. 94 proposto dalla Commissione d'accordo col Ministero.

« Il termine a comparire non sarà minore di giorni cinque nè maggiore di dieci da quello della notificazione eseguita colle norme del Codice di procedura penale.

« Qualora l'imputato non si presenti all'udienza indicata nel mandato di comparizione, o non giustifichi l'assenza, il mandato di comparizione sarà convertito in mandato di cattura. »

L'onorevole Boneschi ha facoltà di parlare.

**Boneschi.** Siccome l'emendamento che ho proposto è stato in sostanza accettato e se ne è tenuto conto nell'articolo concordato, così non c'è più ragione che io lo svolga.

**Pellegrini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Pellegrini.** Proporrei che alle parole: *mandato di cattura*, fossero sostituite le altre: *mandato di traduzione*.

*Voci.* Non abbiamo questo istituto.

**Pellegrini.** Comprendo che il cittadino chiamato dall'autorità, il quale non comparisce spontaneamente, possa essere oggetto di una coercizione. Così avviene che la legge, prevedendo il caso di un testimone citato e non comparente, autorizza

il giudice ad ordinare che quel testimone refrattario sia tradotto innanzi a lui.

Mi pareva che l'onorevole relatore osservasse, prima di udirmi, che nel linguaggio giuridico italiano non esiste il mandato di traduzione.

**Fili-Astolfone.** (*Della Commissione*). Per gli imputati.

**Pellegrini.** Scusi. Il fatto che il Codice di procedura penale dice che il giudice può far tradurre all'udienza il testimone...

**Fili-Astolfone.** (*Della Commissione*). Il testimone, sì.

**Pellegrini.** Ma scusi!... prova che si conosce questo istituto: il mandato di tradurre davanti il giudice il contumace.

Pertanto, o signori, la osservazione mia è destinata a svolgere questo concetto. Quando avete un mandato di cattura, avete un mandato di carcerazione. Ora, supponete il caso dell'imputato, del candidato all'ammonizione, (*Si ride*) il quale non comparisca spontaneamente; lo porrete in carcere? E, quando sarà carcerato, lo terrete in carcere?

*Voci al banco della Commissione.* Ma no.

**Pellegrini.** Ma no!... Esponete, dunque, i vostri concetti che non compariscono nel vostro articolo. Qui si dice: l'imputato è oggetto di un mandato di cattura.

Mandato di cattura vuol dire mandato d'imprigionamento. Questa è la verità.

E una volta che avete carcerato l'ammonendo, che cosa intendete che avvenga? che emani una sentenza, un'ordinanza che lo prosciolga? o pretendete che la sua contumacia, innanzi al mandato di comparizione lo costituisca carcerato in linea di pena?

Per evitare queste difficoltà proporrei dunque che si dicesse (e qui il relatore, qui il ministro, qui i filologi della Camera mi soccorreranno se io non so trovare la parola esatta), proporrei che si dicesse, sarà spiccato un mandato in forza del quale il contumace sarà tradotto dinanzi al presidente del tribunale.

Il mandato di cattura, secondo la nostra legge, trova la sua ragione di essere nel Codice di procedura penale, in cui si dice che quel cittadino decretato di comparizione che non si presenti, è catturato, ma è catturato in relazione ad un giudizio che deve compiersi con una sentenza o di condanna o di assolutoria, con una sentenza che statuisce sulla sua libertà.

Quindi, il decretato di cattura secondo il Codice di procedura penale, si trova in una con-

dizione che ha un regime, che ha un' uscita, che ha una soluzione.

Il carcerato, a termini dell'articolo 95, in quale condizione si troverebbe? rinchiuso in carcere per qual tempo? a disposizione di chi? con quale provvedimento dovrebbe essergli restituita la libertà?

Sento che qui presso me qualcuno dice che ho ragione e ne sono lieto perchè ciò prova che il borbottare che ho udito intorno alle mie osservazioni, al banco ministeriale, è frutto di quell'*esuberanza di qualità naturali* di cui ha parlato un oratore in Romagna. In Romagna, dove l'onorevole Crispi trova (cosa curiosa) i suoi migliori amici, ed i suoi migliori nemici.

Ad ogni modo spero che, se la mia osservazione non sarà raccolta dal Ministero, sarà raccolta dalla Commissione che è composta di cortesi e gentili uomini.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Curcio, relatore.** Ringrazio tanto in nome mio quanto in nome della Commissione, l'onorevole Pellegrini per le parole dette al nostro indirizzo; speriamo di meritare le sue lodi.

Lo prego però di osservare che io non mi sono permesso di interromperlo quando egli parlava, ma sono stato anzi ad ascoltarlo attentissimamente. E lo prego ancora di osservare che qui prescrivendosi la emissione del mandato di cattura non si tratta punto di tradurre in carcere nessuno. Cattura viene dal latino *capere prendere*, come viene *carpo* parte della mano: quindi si tratta di prensione e non di prigione.

Noi abbiamo acquisito al linguaggio giuridico questa parola di *mandato di cattura*, nel quale si converte il *mandato di comparizione* per qualunque imputato che, chiamato, non comparisca. L'ipotesi dell'imputato è molto diversa da quella del testimone pel quale si spedisce l'ordine di accompagnamento.

Il testimone ha torto di non obbedire alle ingiunzioni del magistrato; ma l'imputato ha qualcosa di più sulla coscienza: bisogna dunque se non si presenta, che sia catturato; ma ciò per l'ammonendo non vuol dire che debba essere posto in carcere. Qui non siamo in tema di esecuzione dei giudicati; il mandato di cattura di cui parla il Codice di procedura penale a proposito dell'istruttoria è cosa affatto diversa. Quando il giudice ha bisogno d'interrogare un individuo indiziato di un reato lo cita con semplice mandato di comparizione (salvo i casi nei quali egli deve spiccare contro di lui a prima giunta un mandato di cattura). Ma se

l'individuo ricalcitra allora l'autorità, il magistrato manda la forza pubblica per farlo tradurre innanzi a sè ed interrogarlo.

Nell'identica ipotesi avverrebbe che quando l'ammonendo citato con mandato di comparizione, non si degna di comparire, il presidente del tribunale che non può emettere atti che possono restare elusi ed inutili, e deve fare in modo che i suoi ordini siano obbediti, manda la forza pubblica per accompagnare il renitente innanzi a sè.

Ma se questi presentandovisi si giustifica e prova la sua buona condotta, il presidente del tribunale, non solo non lo potrà tradurre in carcere, ma gli dichiarerà che non accoglie la denuncia; e se pure sarà il caso di ammonirlo, il presidente in ogni caso, lo manderà libero al suo domicilio.

Con queste spiegazioni credo che l'onorevole Pellegrini smetterà un poco delle sue apprensioni, ispirate senza dubbio al rispetto per la libertà dei cittadini, e voterà con noi l'articolo concordato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegrini.

**Pellegrini.** Siccome io non intendeva di fare una questione di alta filologia, ma semplicemente volevo che l'articolo fosse chiarito nel senso che l'ammonendo refrattario alla chiamata non fosse per questo costituito in carcere, riservando la mia opinione sopra il valore proprio della parola cattura, prendo atto delle spiegazioni date dall'onorevole relatore ed auguro che rimangano documento di interpetrazione ai giudici dell'avvenire. (*Benissimo!*)

**Presidente.** Non essendovi altre proposte pongo a partito l'articolo 94.

(*È approvato.*)

“ Articolo 95. Il presidente, in udienza pubblica, spiegherà all'imputato le ragioni e lo scopo della denuncia e lo inviterà a giustificarsi. ”

A questo articolo l'onorevole Demaria propone il seguente emendamento:

“ Facendone l'imputato formale richiesta dovrà essergli accordata l'assistenza di un difensore. ”

L'onorevole Demaria ha facoltà di parlare.

**Demaria.** Altri colleghi hanno presentati emendamenti nel medesimo senso, ed altri svolgerà quindi il concetto a cui mi sono ispirato nella proposta, sulla quale richiamo l'attenzione della Commissione e del Governo. Mi permettano però e l'una e l'altro di pregarli di considerare le conseguenze che potrebbe avere il giudizio per



ammonizione, se sotto nessuna forma ed in nessun caso venisse ammesso l'intervento della difesa. Anzitutto la legge di pubblica sicurezza si porrebbe in contrasto col nostro sistema giudiziario vigente. Secondo la nostra procedura penale non vi è possibilità di giudizio per nessuna imputazione che possa portare una condanna corporale qualsiasi, anche soltanto per sei giorni, per qualsiasi delitto, senza che sia obbligatorio per ministero di legge l'ufficio di difensore; talchè anche quando l'imputato non ne faccia domanda od anche rifiuti l'assistenza del difensore, obbligo del magistrato è di nominargli un difensore ed obbligo di questo è lo assumere la difesa dello imputato. Il giudizio è nullo senza questa procedura. Ora il giudizio di ammonizione può portare conseguenze molto più gravi di una condanna a sei giorni di carcere per delitto di ferimento involontario, e per titolo di duello; può produrre una macchia su tutta la vita del cittadino, può portare terribili conseguenze, e come conseguenza immediata il giudizio che applica la legge sulla contravvenzione all'ammonizione.

Ma anche sotto un altro aspetto la disposizione dell'articolo 9 sarebbe in contrasto con la legge vigente e verrebbe a peggiorare la legge stessa di pubblica sicurezza in ordine all'ammonizione.

Ora si applica l'ammonizione senza l'intervento del difensore, ma la giurisprudenza dei magistrati con ripetuti giudicati ha ammesso che il giudizio per l'applicazione dell'ammonizione si compia con l'intervento del difensore obbligatorio, in difetto il magistrato annulla il giudizio di ammonizione.

Ciò non sarebbe più possibile con la legge attuale; con essa una volta che l'ammonizione è inflitta, si potrebbe soltanto venire a giudicare intorno alle conseguenze penali della contravvenzione, ed intorno al fatto di aver contravvenuto all'ammonizione, ma non si potrebbe più giudicare della regolarità dell'ammonizione medesima; con la legge attuale, un cittadino potrebbe esser colpito irrevocabilmente fino ai limiti segnati dalla legge nel giudizio in cui si discute se un cittadino debba o no essere colpito dall'ammonizione e dalle conseguenze penali dell'ammonizione medesima, senza aver potuto dire una parola in sua difesa.

La difesa potrà farla l'imputato, ma se si presenta un imputato per l'ammonizione dinanzi al giudice, ed è incapace a far valere le sue ragioni, se chiede l'assistenza di un difensore, come

si potrà negare in questo caso di accogliere la sua domanda?

Io propongo un sistema di mezzo tra quello della Commissione e quello dell'onorevole Boneschi. Quando si tratta di imputazioni, che portino a conseguenze più gravi di una semplice condanna contravvenzionale l'intervento del difensore è obbligatorio, e deve, occorrendo, essere stabilito d'ufficio.

Secondo il disegno della Commissione non sarebbe ammesso l'intervento di difensori.

Io propongo una via di mezzo; che sopra formale domanda dell'imputato gli si accordi l'assistenza di un difensore, la quale mi sembra necessaria non soltanto per essere coerenti ai principi che regolano la nostra legislazione penale, ma anche per altre ragioni. Giustamente, salvo modificazioni di forma, la legge ammette il ricorso o in cassazione o in appello.

Dico per cassazione o per appello perchè non saprei ancora ben definire quale sia il vero giudizio ammesso dalla legge, che si discute. Ma come si potrà pretendere da un imputato che si osservino tutte le forme, che necessariamente un regolamento stabilirà per determinare le norme di un giudizio di appello o di ammonizione se non si accorda l'assistenza di un difensore?

Trattandosi di un'imputazione, che può avere conseguenze così gravi come l'ammonizione quale è contemplata nella legge attuale, nè per principio di giustizia, nè per principio di umanità si può negare l'intervento di un difensore, tanto più se si dovesse approvare ciò che il disegno propone all'articolo 73, nel quale è detto che si pronunzia l'ordinanza di ammonizione in due casi, quando, cioè, l'imputato ammetta i fatti, e quando li neghi senza provare la sua innocenza; cosicchè l'imputato non potrebbe avere una persona che l'istruisca intorno al modo di presentare la sua difesa, e se non presenta la sua giustificazione, se non adduce buone testimonianze, la denuncia fatta contro di lui varrà come prova, che obbligherà il magistrato, anche se non convinto, a pronunziare l'ammonizione. Io spero perciò che l'articolo verrà riformato perchè, esaminato insieme a tutte le altre proposte contenute nel disegno di legge, mi sembra dimostri la necessità di accettare l'emendamento, che insieme ad altri ho proposto, e sul quale io richiamo l'attenzione della Camera.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Boneschi.

**Boneschi.** Io mi era preoccupato della questione sollevata dal collega Demaria in un altro emen-

damento all'articolo successivo. La ragione di essere di quell'emendamento non cessa per ciò che sto per dire, perchè la modificazione che io proponeva aveva tratto a due questioni.

Ad ogni modo, dico ora poche parole su quella del difensore, perchè così si intenderà che quando saremo a discutere l'articolo successivo, io non avrò più occasione di occuparmi di questo tema.

È inutile osservare che io divido completamente l'opinione manifestata dal collega Demaria; per deferenza al quale, lo dichiaro fin d'ora, sono disposto ad accettare la formula intermedia che egli propone; mentre il mio emendamento consisteva nel parificare la condizione dell'imputato, nel caso d'ammonizione, a quella di tutti gli imputati nei giudizi formali. Io accetto la proposta del collega Demaria, perchè insistendo nella mia, temo che la Commissione, il Governo e la Camera abbiano a respingerla.

È questa una mera ragione di opportunità, perchè se io dovessi pensare alla natura del giudizio, alle condizioni nelle quali si troverà l'imputato in questi giudizi di ammonizione, non solo troverei che concorrono tutte quelle ragioni per le quali la legge comune ha voluto che in qualunque caso l'imputato fosse assistito da un difensore; ma che nei giudizi d'ammonizione concorrono ragioni più gravi e più impellenti.

Quando un imputato si trova davanti al suo giudice per un reato comune, egli ha davanti a sé l'imputazione di un fatto certo, e naturalmente l'orizzontarsi intorno alle circostanze che costituiscono l'imputazione, è relativamente un compito facile.

Ma quando questo stesso individuo si trova davanti al presidente del tribunale per sentir pronunciare l'ammonizione, guardate in qual'altra condizione più difficile egli si trova! Allora non più si discute se egli ha rubato 50 lire nelle tali condizioni, o si è appropriata la tale somma in tali altre circostanze; ma allora si dice a quest'uomo che la sua condotta è tale che può dar luogo a tutti i sospetti. A prescindere dalla considerazione che il sospetto, in questo caso, non è tanto in modo assoluto, dipendente dal significato che oggettivamente può aver la condotta dell'imputato, ma dalla impressionabilità, dalla soggettività di colui che deve denunciare, di colui che deve giudicare, resta però sempre quest'altro fatto che a lui s'imputa, non un fatto, non alcune circostanze speciali, ma tutta la sua vita, dalla quale si dice che traspare qualche cosa di censurabile.

Nè mi si obietti ciò che è disposto in questa

legge a riguardo dall'atto di citazione, che deve contenere i fatti i quali giustificano l'accusa che si muove ad un individuo per assoggettarlo all'ammonizione, perchè questo stesso articolo dice che questi fatti devono essere esposti in succinto. E noi che abbiamo la pratica dei procedimenti penali, sappiamo come sono interpretate queste formole relative al modo di annunziare i fatti che costituiscono le imputazioni. Di più, o signori, io sono di coloro che non si fanno illusioni solo perchè si è scritta in un articolo di legge cosa che costituisce una impossibilità assoluta nei riguardi di colui al quale questa cosa chiedesi.

Ma come volete voi che nella gran maggioranza dei casi, colui il quale dovrà stendere la citazione riesca a sintetizzare chiaramente in quest'atto tutti i fatti dell'intera vita di un imputato, da cui scaturirebbero, a seconda del modo di vedere del denunziante, gli elementi che costituiscono le ragioni dell'ammonizione? Ed allora in che condizioni si troverà questo povero individuo davanti al presidente del tribunale? Sentirà leggersi dei lunghi rapporti, sentirà muoversi delle lunghe accuse, vedrà dinnanzi a sé lo svolgimento di una serie complessa di circostanze e di fatti, degli apprezzamenti molteplici e di varia maniera, ed in fondo non saprà capire da che parte si incominci e da che parte si finisca. E soprattutto non saprà coordinare tutto questo movimento di elementi complessi e spesse volte eterogenei per poter dire a sé stesso: le confutazioni debbono riguardare queste circostanze a mia colpa, devono essere dirette in questo senso e possono ammettere che io porti i materiali della mia difesa sopra questo terreno. Tutte cognizioni, o signori, che sono proprie soltanto di coloro i quali hanno studiato, hanno pratica, hanno l'abitudine dei procedimenti penali.

Ora dunque, in questa condizione di cose, come negare all'imputato un difensore?

E come volete negarlo, se considerate un'altra circostanza? Nei giudizi comuni quando l'imputato riceve la citazione, anche per fatti isolati, anche per fatti semplicissimi, questo imputato ha diritto di andare nella cancelleria del tribunale e là vedere, studiare e meditare lungamente per filo e per segno, fino all'ultima nota, quali sono gli elementi che debbono servire per il suo giudizio. Ed allora, dopo matura riflessione, dopo aver consultato le persone di sua fiducia, dopo aver battuto a tutte le porte, dopo avere attinto a tutte le sorgenti, che egli crede necessarie per salvaguardare la sua posizione, se si presentasse

anche solo dinnanzi al giudice una infarinatura qualunque è probabile che l'avrebbe.

Ma quando questo imputato ha una difesa, costituita unicamente da ciò che egli si presenta al presidente del tribunale, che si sente fare una lunga narrativa *de omnibus rebus et de quibusdam aliis* e poi gli si dice: difendetevi, io domando: non sono sopresse tutte quelle garanzie, che, non soltanto per ragioni giuridiche, ma soprattutto per ragioni di moralità, sono indispensabili? In tali condizioni l'istituto dell'ammonizione che voi avete detto che non deve essere arbitrario, ma circondato da garanzie vere e proprie, diviene evidentemente tale da condurre ad una opposta opinione.

Io dunque, rinunciando al concetto per il quale aveva creduto di proporre l'obbligo del difensore per gli ammoniti al pari di tutti gli imputati nei processi comuni, accedo alla proposta del collega Demaria.

**Presidente.** Onorevole Plastino, ha facoltà di parlare.

**Plastino.** Mi dispiace di combattere la proposta degli onorevoli colleghi Boneschi e Demaria, ma la logica mi costringe a farlo.

Io sono compagno loro fra quei 38 o 41, che abbiamo votato contro l'ammonizione. Ma appunto per ciò sono contrario alle modificazioni ed alle proposte con le quali, per il desiderio onesto di circondare quanto più è possibile l'istituto di garanzie, si tende, secondo il mio modo di vedere, a consolidare questo istituto dell'ammonizione. Si manifestano qui, in alcuni emendamenti, a cominciare da questo, desideri di disciplinare i provvedimenti relativi alla ammonizione con le forme, coi modi dei procedimenti ordinari. Ora io, che ho combattuto l'istituto dell'ammonizione, perciò stesso desidero che l'istituto rimanga nell'indole sua, non si consolidi; rimanga un istituto di polizia, non diventi un istituto di legislazione organica. Ma voi volete, invece, un dibattito nelle forme ordinarie. Se voi (come si propone più giù) volete un gravame davanti alla Corte d'appello, con esame di diritto e con esame di fatto, e volete, come altri propone, anche il ricorso alla Cassazione, ma io vi domando: che cosa mancherà a questo istituto? Niente altro che il domicilio; toglierlo da qui e metterlo nel Codice penale e in quello di procedura penale. Ora io che ho combattuto l'istituto dell'ammonizione e non sono punto pentito del voto mio, ergo confermo (come la logica mia mi dice) ai desideri più giusti di noi medesimi che abbiamo combattuto l'ammonizione che, l'indole di questo istituto rimanga nei

confini suoi; che non si trasformi e non si consolidi in un istituto normale e organico della nostra legislazione punitiva.

D'altra parte agli onorevoli miei amici Demaria e Boneschi io dico questo.

Io capisco il difensore ed il suo nobile ufficio, quando v'è un vero reato da esaminare, quando vi siano le prove ed i mezzi di prova riconosciuti dalla legislazione ordinaria; ma quando noi in fondo in fondo non abbiamo che degli apprezzamenti discrezionali, per quanto noi dobbiamo confidare nella discrezione dei presidenti dei tribunali, quando le informazioni e le prove non sono informazioni e prove secondo tutte le garanzie dei procedimenti ordinari, ma allora io ho paura di lasciare che si consolidi sotto forma di un vero e proprio giudizio solenne un esame, un giudizio che non giudica della reità di un cittadino, ma della sua capacità a delinquere.

Io crede che voi renderete un servizio migliore ed alla serietà ed ai caratteri della vostra legge ed a coloro che come me erano preoccupati di votare l'istituto dell'ammonizione, se lasciando stare i criteri dell'ammonizione nei confini dell'indole sua, vi contenterete di confidare piuttosto nel prudenziale arbitrio del presidente del tribunale anzichè preparare, con la vostra forma di difesa e di dibattito, con la vostra forma di gravami ordinari pubblicamente discussi, e di gravami di Corte di cassazione, di preparare, dico, un tale stato di cose che noi dovremmo dire che altrettanto nei giudizi si disputa se Tizio sia reo o no come se egli sia o non sia abbastanza sospetto, abbastanza capace a delinquere.

Io credo che al paese nostro, pur rispettando l'istituto dell'ammonizione, noi rendiamo un pessimo servizio se, come s'incomincia da questo punto, s'intende di organizzare l'istituto stesso consolidandolo nella forma dei procedimenti ordinari.

Ecco perchè io mi oppongo formalmente all'emendamento degli onorevoli Demaria e Boneschi e a suo tempo mi opporrò pure a tutti quegli emendamenti nei quali si vuole il gravame dell'appello nelle questioni di diritto e nelle questioni di fatto ed anche, come vorrebbe un altro emendamento, il ricorso in Cassazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Demaria.

**Demaria.** Io non intendo che di fare una dichiarazione o un ringraziamento all'onorevole Plastino.

Anch'io sono fra coloro che hanno votato

contro l'istituto dell'ammonizione, perchè secondo la convinzione che si è formata in me per la esperienza; questo istituto non risponde allo scopo a cui s'ispirano i suoi proponenti. Ma poichè la Camera ha respinto la proposta nostra, ed ha accettato che entri nella nostra legislazione l'ammonizione come è dal progetto di legge attuale regolata, io credo che sia dovere di tutti noi di fare tutto il possibile perchè l'istituto medesimo produca i minori inconvenienti.

Debbo poi un altro ringraziamento allo stesso onorevole collega perchè la motivazione della sua opposizione mi varrà, ne son sicuro, l'adesione del Governo e della Commissione. Egli ha detto che combatte le nostre modificazioni e le nostre proposte, unicamente perchè tendono a consolidare l'istituto dell'ammonizione. Il Governo che a questo istituto ci tiene, e la Commissione che ha insistito perchè la Camera lo approvi, accoglieranno dunque le nostre modificazioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Plastino.

**Plastino.** Io tengo a dichiarare al mio collega Demaria e alla Camera, che quando io voto sono della più grande sincerità, come tutti quanti.

Votare contro l'ammonizione, per me, significa non volere quell'istituto...

*Voce a sinistra.* Precisamente!

**Plastino.** ... ma io sento il dovere mio, non meno grave, di attendere che la legge (anche contro i miei voti sulla questione fondamentale) venga fatta, secondo il mio modo di vedere, corrispondente ai fini e all'indole sua.

Come si vede chiaro dal mio voto, io non sto qui a rendere servigi alla Commissione e al Governo. Ma a me pare che, poichè questo istituto fu dalla Camera ammesso, debba la Camera stessa non volere che l'indole, i confini, la natura propria di questo istituto siano alterati, e dico che il far ciò sarebbe dannoso.

Io credo di aver così reso chiaro alla Camera il mio concetto.

**Presidente.** L'onorevole Turbiglio ha facoltà di parlare.

**Turbiglio.** Diversamente dai due onorevoli colleghi, che parlarono prima di me, io ho dato il voto all'istituto dell'ammonizione, e l'ho dato con tranquilla coscienza, perchè ritengo che il modo di diminuire il numero dei reati, in Italia e dovunque, non sia tanto il Codice penale quanto il Codice di prevenzione della pubblica sicurezza.

Le pene non spaventarono mai i rei. Invece i

rei furono sempre spaventati dalla certezza o dalla probabilità di essere scoperti. Quindi la legge di polizia provvede appunto a che il numero dei reati diminuisca per la certezza, o per la tema che hanno i rei di essere scoperti.

Ma, mentre ho dato tranquillamente il mio voto all'istituto dell'ammonizione, ritengo che, nel modo in cui essa è ancora proposta nella presente legge di pubblica sicurezza, sia necessità che la proposta degli onorevoli colleghi Demaria e Boneschi sia adottata dal Governo.

Se la legge dell'ammonizione fosse legge di puro sospetto, allora nessun dubbio che l'equanimità, che il criterio di un solo magistrato potrebbe determinarla.

Ma nell'ammonizione, più che una prevenzione, un sospetto, abbiamo una vera penalità, penalità in questo senso: che importa tale una condizione rovinosa e terribile per l'ammonito e per la sua famiglia, da costituire, se non di più, certo una pena uguale a quella che troviamo nella legge di pubblica sicurezza, sotto il titolo della sorveglianza speciale. Il Codice penale prescrive, a certi reati e dopo certe condanne, siccome accessoria, la sorveglianza della pubblica sicurezza. E in che cosa consiste questa che è veramente pena, e che è scritta nel Codice penale?

L'ammonito deve denunciare la propria abitazione; l'ammonito deve rientrare in casa ad una determinata ora; la pubblica sicurezza può battere alla porta dell'ammonito in qualunque ora del giorno e della notte; l'ammonito non deve frequentare persone sospette; non andare a pubblici spettacoli; non in altri siti pubblici, inominabili. In sostanza, io piglio la legge della sorveglianza della pubblica sicurezza, la paragono agli articoli 101 e 102 della legge di pubblica sicurezza, e trovo che tali sono le restrizioni di libertà che s'impongono al sorvegliato dalla pubblica sicurezza, quali sono le restrizioni che si impongono all'ammonito.

E allora io dico: se la sorveglianza della pubblica sicurezza è una pena; se questa pena contiene tali restrizioni, quali appunto le contiene l'ammonizione; dando l'ammonizione ad un individuo, noi lo colpiamo con quella stessa penalità che si trova già scritta nel Codice penale. Ora domando: o perchè, se tali e così gravi sono le conseguenze della ammonizione (ammonizione, ripeto, che io approvai ed approvo) se tali e così gravi sono le conseguenze della ammonizione (e devono forse esserlo, perchè raggiungano lo scopo a cui tale istituto è rivolto); in questo caso, non è giusto che questa che è legge di sospetto, ma

che si converte in legge di pena, sia circondata di tali guarentigie per cui un cittadino, specialmente se povero d'intelligenza e di beni, possa difendersi in caso di innocenza? Ad un individuo ridotto a non sapersi difendere per la mancanza di sentimento della propria dignità, per la stessa sua incapacità intellettuale e per la mancanza di beni, che serve che il presidente di un tribunale gli dica: difendetevi? È lo stesso come dire: fatevi condannare.

Evidentemente la persona d'un difensore a richiesta della parte che non sa, o non può difendersi, è tale una garanzia che può andare benissimo congiunta a questa legge speciale della ammonizione, la quale non troverà più nessun oppositore, dal momento che essa sia tale da far rispettare l'innocenza, da far rispettare la dignità del cittadino nel caso che fosse ingiustamente minacciata.

Io quindi oso sperare che il Governo, in questa parte, ceda alle istanze mie e dei miei onorevoli colleghi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Curcio, relatore.** La Commissione desidererebbe di sentire l'opinione dell'onorevole ministro.

**Presidente.** La Commissione deve avere una opinione sua propria. (*Clarità*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**Crispi, ministro dell'interno.** In genere, nessuno può opporsi a che un imputato si possa, o si faccia difendere. Quindi è che la proposta degli onorevoli Demaria e Boneschi, in sè stessa, attinge la sua ragion d'essere alle regole generali della procedura penale.

Ma io farei una sola osservazione ai miei colleghi, ed è questa:

Hanno riflettuto essi qual genere di difensori s'incaricherà degli ammonibili?

**Boneschi.** Chiedo di parlare.

**Crispi, ministro dell'interno.** È una mia osservazione, intesa a non far sorgere una turba di faccendieri, propensi ad occuparsi di materie somiglianti.

Questo dico, non per oppormi alla mozione, ma per far riflettere (imperocchè l'uno e l'altro dei proponenti sono valorosi giureconsulti, ed esercitano il nobile ufficio del patrocinio), alla convenienza di non far sorgere nei tribunali una nuova materia di lavoro giudiziario che abbassi quella toga che gli uomini onesti è bene portino altamente e degnamente.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Boneschi.

**Boneschi.** Dal momento che il ministro non si oppone, io non voglio adesso far questione di apprezzamenti e considerazioni, dovendo prendere le cure nella sostanza e divagare il meno possibile: non ho quindi niente da aggiungere.

**Presidente.** Onorevole relatore, Ella ha facoltà di parlare.

**Curcio, relatore.** Ho bisogno di dare uno schiarimento; ed è che la Commissione ha bene la precedenza fermato la sua opinione; ma siccome quando stavo per parlare, vidi che il signor ministro faceva atto d'alzarsi, così per deferenza...

**Crispi, ministro dell'interno.** No, no; io non intendevo occuparmene. (*Si ride*).

**Curcio, relatore...** Comunque sia, ciò importa poco; depono della mia poca attitudine alla vita parlamentare; e di un fatto di tanto lieve momento non deve preoccuparsi la Camera.

La Commissione non è stata fin da principio proclive ad ammettere l'intervento dell'avvocato per due ragioni importantissime.

La prima si desume dalla lettura dell'articolo che discutiamo il quale dice:

« Il presidente, in udienza pubblica, spiegherà all'imputato le ragioni e lo scopo della denuncia e lo inviterà a giustificarsi. »

Ora, i componenti la Commissione hanno creduto, proprio da buoni uomini, che dando al signor presidente del Tribunale, eccellente persona, buon padre di famiglia, (*Clarità*) l'incarico di spiegare le ragioni e lo scopo della denuncia, l'imputato non avesse ragione di munirsi di difensore, ma potesse dire le sue ragioni alla meglio.

La seconda ragione è anche d'ordine più grave (e dico questo per mostrare alla Camera che la Commissione non ha agito con leggerezza). La Commissione intende, salvo quello che la Camera deciderà, che avverso l'ordinanza di ammonizione ci sia il beneficio del ricorso per cassazione; e sottolineo questa parola perchè pare ci siano dei dubbi circa l'intelligenza data all'articolo.

Noi vogliamo il ricorso in Cassazione, salvo che invece di adire la Cassazione, unica o quintupla, andiamo alle 24 Corti d'appello, e diamo al magistrato d'appello la facoltà del magistrato di Cassazione.

Ho fatto questa digressione per evitare equivoci di qualsiasi specie: e torno al mio argomento principale.

Voi sapete, onorevoli colleghi, come allorquando si deve andare innanzi alle Corti d'appello, cioè

quando sia il caso di vedere se la competenza è stata osservata, se le forme sono state rispettate, se le norme di procedura sono state adempiute, se la legge che prescrive i casi in cui debba procedersi all'ammonizione è stata fedelmente eseguita, allora si potrà invocare l'aiuto e l'intervento del difensore.

Quando però si tratta di dire al presidente del tribunale: io lavoro o non lavoro; io sono un galantuomo o non lo sono, mi pare che nessun altro può dirlo meglio dell'ammonendo stesso.

Ma la Commissione è stata ed è deferentissima all'opinione de'suoi colleghi, e quindi non ha niente in contrario a che si ammetta, non già come negli ordinari giudizi, la necessità sotto pena di nullità d'avere un difensore; (questo no, perchè sarebbe uno snaturare affatto l'istituto dell'ammonizione), ma come temperamento, in via di transazione, la Commissione accetta il concetto espresso dall'onorevole Demaria e dagli altri oratori che l'hanno preceduto, accetta cioè che, quante volte l'imputato si presenta innanzi al tribunale confessando la sua insufficienza, la sua incapacità, e domanda di essere assistito da un difensore, il presidente del tribunale abbia il diritto, anzi il dovere, di acconsentire alla sua domanda.

Quindi la maggioranza della Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Demaria.

**Presidente.** Dunque la Commissione nella sua maggioranza accetta l'emendamento dell'onorevole Demaria al quale si è associato l'onorevole Boneschi.

Rileggo l'articolo 95:

“ Art. 95. Il presidente all'udienza pubblica, spiegherà all'imputato le ragioni e lo scopo della denuncia e lo inviterà a giustificarsi. ”

L'aggiunta proposta dagli onorevoli Demaria e Boneschi sarebbe la seguente:

“ Facendone l'imputato formale richiesta dovrà essergli accordata l'assistenza di un difensore. ”

La metto a partito. Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvata).

Ora metto a partito l'articolo 95 nel suo complesso.

(È approvato).

“ Art. 96. Se l'imputato ammette i fatti esposti nella denuncia o li nega senza addurre te-

stimonianze od altre giustificazioni, il presidente pronunzia la ordinanza d'ammonizione. ”

**Curcio, relatore.** Chiedo di parlare per una dichiarazione.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Curcio, relatore.** Faccio una dichiarazione la quale potrà forse acquetare i dubbi dei nostri colleghi ed evitare una lunga discussione.

La Commissione propone che si sopprimano in quest'articolo le ultime parole: “ d'ammonizione ”; quindi l'articolo finirebbe con le parole: “ ... il presidente pronunzia la ordinanza ”; la quale naturalmente potrebbe essere così d'ammonizione, come di non luogo a procedimento secondo i casi e secondo la convinzione del magistrato.

**Presidente.** L'onorevole Boneschi ha presentato un emendamento...

**Boneschi.** Accetto la modificazione proposta dalla Commissione e ritiro il mio emendamento, per la dichiarazione con la quale l'onorevole relatore ha accompagnato la modificazione stessa.

**Presidente.** L'onorevole Palberti ha proposto un articolo sostitutivo...

**Palberti.** Per le stesse dichiarazioni fatte dall'onorevole Boneschi relativamente al suo emendamento, del resto corrispondente al mio articolo sostitutivo, dichiaro di ritirare la mia proposta.

**Presidente.** L'onorevole Demaria ha pure proposto un emendamento.

**Demaria.** Lo ritiro.

**Presidente.** Non essendovi dunque nessuna proposta pongo a partito l'articolo 96, qual'è stato modificato dalla Commissione.

“ Art. 96. Se l'imputato ammette i fatti esposti nella denuncia o li nega senza addurre testimonianze od altre giustificazioni, il presidente pronunzia la ordinanza. ”

(È approvato).

“ Art. 97. Se l'imputato impugna la denuncia e presenta prove a difesa, il presidente assume le testimonianze prodotte ed esaminati i documenti esibiti, lo chiama con mandato di comparizione ad altra udienza pubblica, da tenersi entro dieci giorni dalla prima, e, udito nuovamente, pronunzia la sua ordinanza. ”

A quest'articolo l'onorevole Palberti aveva proposto un emendamento.

**Palberti.** Le due parti dell'emendamento, furono già accolte dalla Camera, con gli articoli precedenti, per quanto riguarda la difesa e l'ordinanza; quindi soddisfatti così i miei desideri ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** L'onorevole Boneschi...?

**Boneschi.** Anch'io ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** L'onorevole Gallo aveva presentato un emendamento...

**Gallo.** Ritiro tutto.

**Presidente.** Non essendovi dunque alcuna proposta da contrapporre all'articolo 97, lo pongo a partito.

(È approvato).

“ Art. 98. L'ordinanza, sia che pronunci l'ammonizione, sia che dichiari non esservi luogo, sarà, entro ventiquattro ore, notificata all'imputato e all'autorità di pubblica sicurezza che lo denunciò. ”

**Curcio, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Curcio, relatore.** Al solito io mi permetto di domandare di parlare prima per evitare discussioni inutili.

La Commissione tenendo conto delle osservazioni fatte anche privatamente dagli onorevoli colleghi, ha creduto di apportare una piccola modificazione a cotesto articolo, il quale richiederebbe la comunicazione dell'ordinanza del presidente, tanto all'autorità di pubblica sicurezza, quanto all'imputato.

La Commissione è persuasa che alle autorità di pubblica sicurezza bisogna sempre notificare l'esito della denuncia e quindi l'ordinanza, perchè sappiano se l'individuo è ammonito o no; ma per ciò che riguarda la notificazione all'imputato, questa sembra che riesca inutile quante volte egli è presente, e giova in questi casi seguire le norme ordinarie del Codice di procedura. Se si dichiara l'individuo ammonito allora il presidente lo diffida anche dalla facoltà che ha di ricorrere in Cassazione, come prescrive la procedura; e quindi in questo caso la notificazione sarebbe inutile. Così l'articolo subirebbe una leggera modificazione, che subito trascrivo e mando al banco dell'onorevole presidente. (*Breve pausa*).

**Presidente.** Come la Camera ha inteso, la Commissione propone una lieve modificazione all'articolo 98, per effetto della quale l'articolo medesimo verrebbe a suonare come segue:

“ L'ordinanza, sia che pronunci l'ammonizione, sia che dichiari non esservi luogo, sarà, entro ventiquattro ore, notificata all'autorità di pubblica sicurezza che lo denunciò ed all'imputato qualora sia stato contumace. ”

Così verrebbe formulato l'articolo 98. L'onorevole Gallo però ha proposto la soppressione di questo articolo.

**Gallo.** Già, io aveva proposto la soppressione di questo articolo. Ora però per metà sono stato soddisfatto con la nuova proposta fatta dallo stesso onorevole relatore. Ma io mi permetterei di domandare all'onorevole Curcio, quando egli crede che possa avvenire il caso della contumacia nell'ammonizione, ed allora, dopo la sua risposta, ritirerei il mio emendamento.

Come si può procedere in contumacia quando c'è un mandato di cattura?

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Curcio, relatore.** Io ritengo che il caso dell'ammonizione in contumacia vi possa essere; a prima giunta pare un assurdo, ma se ben si considera si vede che questa non è una semplice questione di parole, ma una questione di competenza giuridica; è questione che attiene alla serietà degli atti dell'autorità, i quali non possono restare frustrati per la caparbietà, la disobbedienza o la contumacia dell'ammonendo.

Se egli ha avuto una prima notificazione di mandato di comparizione nel quale è obbligo del presidente del tribunale di spiegare i motivi dell'ammonizione ed i documenti sui quali essa si fonda; e se dopo avere una seconda volta questa notificazione sotto la forma più severa di mandato di cattura egli non si presenta, il presidente può fare benissimo un'ordinanza per dichiararlo contumace e dichiararlo insieme incorso nell'ammonizione.

Quindi non mi pare che ci possano essere inconvenienti seguendo questo sistema.

Ora si dice, c'è il mandato di cattura per tradurli innanzi al magistrato; ma prima che i carabinieri lo arrestino quanto tempo decorre?

A me pare adunque che la migliore soluzione sia quella della notificazione sempre all'autorità di pubblica sicurezza, ed all'imputato, quante volte è contumace; per cui è chiaro che almeno finora si può benissimo ammonire anche in contumacia.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

**Cuccia.** Io non avrei affatto avuto l'intenzione di entrare in questa discussione. Ma avendo ora sentito parlare dell'ammonizione in contumacia non posso fare a meno di dire una parola per togliere dalla legge una macchia di assurdità. E dico assurdità, perchè nella mia non breve esperienza giudiziaria una sola volta nella privilegiata terra di Sicilia avvenne il fatto di un pretore che volle ammonire un cittadino in contumacia.

Questa ammonizione, quantunque non vi fossero i rimedi di appello e di cassazione, venne in discussione un giorno, quando si volle imputare codesto cittadino di contravvenzione all'ammonizione, e mi ricordo che fu dal magistrato dichiarata nulla ed assurda l'ammonizione contumaciale. Com'è possibile che chi non era presente al giudizio potesse essere ammonito a comportarsi in un modo piuttosto che in un altro? Ma si dice, è stato spiccato mandato di cattura.

Ebbene, vigente il mandato di cattura, quell'individuo è un latitante, è uno che l'ha rotta con la società, che non si trova in relazione col magistrato. Lo stato di latitanza è uno stato nuovo, vale più delle conseguenze dell'ammonizione; chi ne è colpito deve restare ramingo, profugo dalla società e dalla sua casa.

Dunque l'intento alla pubblica sicurezza è ottenuto, quando si è messo l'imputato in condizione di non poter convivere col padre, con la moglie, coi figli, di dover restare lontano dal luogo della sua residenza sotto pena di essere arrestato.

Mi pare che questo basti per provvedere alla pubblica sicurezza. Se poi il mandato di cattura avrà effetto, l'arrestato sarà trascinato innanzi al giudice, ed allora avrà luogo l'ammonizione.

Quindi poichè io credo che sia giusta la osservazione fatta dall'onorevole Gallo e perchè una certa mia esperienza gli dà ragione, io prego caldamente la Commissione ed il Governo di non volere che passi questa strana istituzione di una ammonizione contumaciale.

**Presidente.** La Commissione mantiene?

**Curcio, relatore.** M'interessa solamente dire all'onorevole Cuccia, che pur troppo ce ne sono stati molti dei casi di ammonizione in assenza dell'imputato, ed io fra gli altri mi ricordo del caso di una ammonizione data al celebre Lazzeretti, che poi è divenuto una specie di Messia, e che fu ucciso ad Arcidosso sul monte Amiata.

Ad ogni modo, in vista delle osservazioni dell'onorevole Cuccia, e non volendo introdurre nell'ammonizione questo nuovo sistema che in verità è anche più grave, la Commissione accetta che l'articolo resti come è, salvo la cancellatura della parola "imputato" e l'aggiunta dell'ultimo inciso.

**Presidente.** Resta dunque soppressa l'aggiunta che aveva proposta?

**Curcio, relatore.** Sì; cancellata la parola *imputato* e soppressa l'aggiunta.

**Presidente.** Allora l'articolo 98 suonerebbe così:

" L'ordinanza, sia che pronunci l'ammonizione,

sia che dichiarare non esser luogo, sarà, entro 24 ore, notificata all'autorità di pubblica sicurezza. »

È vero?

**Curcio, relatore.** Sì.

**Presidente.** Lo pongo a partito.

(È approvato).

" Art. 99. Se si tratta di ozioso o di vagabondo, il presidente gli prescriverà, nell'ordinanza d'ammonizione, di darsi, in un conveniente termine, al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorità locale di pubblica sicurezza e di non abbandonarla senza preventivo avviso all'autorità medesima. »

L'onorevole Gallo aveva presentato un emendamento...

**Gallo.** Lo ritiro.

**Presidente.** Allora pongo a partito questo articolo 99.

(È approvato).

" Art. 100. Se si tratta di persona diffamata a termini degli articoli 91 e 92, il presidente le prescriverà, nell'ordinanza d'ammonizione, di vivere onestamente, di rispettare le persone e la proprietà, di non dar ragioni a sospetti e di non abbandonare il luogo di sua dimora, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza. »

Anche qui l'onorevole Gallo aveva presentato un emendamento: ritira anche questo?

**Gallo.** Sì.

**Presidente.** Allora pongo a partito l'articolo 100.

(È approvato).

" Art. 101. Il presidente prescriverà inoltre all'ammonito, a qualunque categoria appartenga, di non associarsi a persone pregiudicate; di non uscir di casa dopo un'ora di notte e prima dell'alba senza giustificato motivo; di non portare armi e di non frequentare osterie, bettole, o case di prostituzione.

" Potrà eziandio sottoporlo ad altri vincoli, secondo la natura delle imputazioni, le abitudini e i precedenti della persona. »

L'onorevole Chimirri propone la soppressione dell'ultimo comma.

Ha facoltà di parlare, onorevole Chimirri.

**Chimirri.** Dirò brevemente le ragioni della mia proposta, la quale tende ad eliminare una grave contraddizione.



L'articolo 101 va messo d'accordo coll'articolo 114, ove sono determinate le prescrizioni che possono venir fatte ai condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

Come notò poco fa l'onorevole Turbiglio, gli articoli 101 e 102 applicano agli ammoniti tutte le prescrizioni le quali si contengono nell'articolo 114 rispetto ai condannati alla vigilanza speciale; e dopo avere così parificato nelle conseguenze l'ammonizione, che è un mezzo preventivo, con la vigilanza speciale, che è una pena, nell'articolo 102 si aggiunge: "Potrà eziandio sottoporlo ad altri vincoli secondo la natura delle imputazioni, le abitudini ed i precedenti della persona."

Comincio dal notare che una disposizione così elastica e complessa non esisteva nè nella legge del 1865, nè in quella del 1871, che ha inasprito l'istituto della ammonizione.

Si è detto, ed a ragione, che con le disposizioni contenute in questo capo del progetto si volle temperare il rigore di quella legge, e circondare di maggiori garanzie questo istituto in guisa da evitare gli errori ed impedire gli arbitrii.

Or bene, gli articoli 101 e 102, non solo aggravano la condizione dell'ammonito equiparandolo nei vincoli al condannato alla sorveglianza, ma ne rendono peggiore la sorte con la facoltà generica concessa al presidente di aggiungere a sua posta nuovi vincoli a quelli specificati dalla legge.

Ora io domando quali sono questi altri vincoli?

Secondo la legge del 1871 il pretore, assunte le informazioni chiama dinnanzi a se i denunziati e li ammonisce severamente a non dare motivo di ulteriori sospetti.

Ecco l'unico vincolo, la sola prescrizione, che il pretore è autorizzato a fare all'ammonito come sospetto in genere; con i due articoli, che ci si propongono, le prescrizioni possono essere molte e gravi.

Il presidente, dice l'articolo 101: "prescriverà all'ammonito di vivere onestamente, rispettare le persone e la proprietà, non dar luogo a sospetti e non abbandonare il luogo di sua dimora senza preventivo avviso alla autorità di pubblica sicurezza;" e l'articolo 102 soggiunge: "prescriverà inoltre all'ammonito di non associarsi a persone pregiudicate; di non uscir di casa dopo un ora di notte e prima dell'alba senza giustificato motivo; di non portare armi e di non frequentare osterie, bettole, o case di prostituzione."

E dopo questa lunga filza di prescrizioni;

segue l'alinea che io combatto, col quale si faculta il presidente a sottoporre l'ammonito ad altri vincoli, secondo la natura dell'imputazione, le abitudini ed i precedenti della persona.

Ora io non so immaginare quali possano essere questi altri vincoli, e preferisco di credere che si sia incorso in un equivoco.

Ognuno intende che la condizione giuridica del condannato alla vigilanza dovrebbe essere più grave di quella fatta a coloro, che vengono sottoposti all'ammonizione, e nondimeno il progetto che esaminiamo tratta i sorvegliati assai più mitemente degli ammoniti.

Infatti mentre da una parte s'ingiunge all'autorità di pubblica sicurezza di usare un certo discernimento nel fare al sorvegliato le prescrizioni indicate nell'articolo 114, avuto riguardo ai suoi precedenti, ed al mestiere a fine di non rendergli impossibile di occuparsi onestamente, dall'altra questi riguardi, che sono motivi di mitigazione rispetto al sorvegliato, diventano ragione di aggravio rispetto all'ammonito.

E valga il vero, nell'articolo 102 le abitudini e i precedenti dell'ammonito devono prendersi in considerazione dal presidente non già per limitare le prescrizioni o per renderle compatibili con l'esercizio del mestiere dell'ammonito, ma per potergli imporre altri vincoli, non specificati dalla legge.

Sicchè, signori, conchiudo: se la sottoposizione alla vigilanza speciale è una pena, se la conseguenza di questa pena dev'essere più gravosa della semplice ammonizione, se l'articolo 114 determina le prescrizioni che si possono dare al vigilato, se queste prescrizioni sono identicamente ripetute per l'ammonito, io credo che invece dell'aggiunta: "potrà eziandio sottoporlo ad altri vincoli," debba dirsi che: "si possono diminuire e temperare, avuto riguardo al mestiere, alla condizione ed ai precedenti dell'ammonito."

In questo senso prego l'onorevole Commissione di accettare la mia proposta che mette in armonia l'articolo 102 con gli articoli 114 e 115, e corregge questa specie di contraddizione che rende gli effetti di un istituto preventivo maggiori degli effetti di una pena.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Curcio, relatore.** L'onorevole Chimirri veramente con la sua vivace parola ha dato all'articolo 101 una portata superiore a quella che esso ha.

Infine le prescrizioni che si danno all'ammonito non sono altro che queste: di non associarsi

a persona pregiudicata; e mi pare che questa esigenza dell'autorità sia una pretesa molto mite, perchè si sa che fra i cattivi soggetti nasce facilmente il desiderio di commettere reati, nasce l'associazione di malfattori. La società richiedendo queste buone abitudini, non mi pare che richieda un gran sacrificio. Si domanda pure che l'ammonito non esca di notte se non per giustificato motivo; e da ciò emerge che quando ha un motivo giustificato può andare a lavorare sempre che lo voglia, può uscire sempre che gli è necessario di farlo. A spasso no, non potrà andare, perchè la società si preoccupa molto delle persone che dormono il giorno e vanno vagando la notte, a meno che non siano dei signori; ai signori soltanto questo lusso è permesso. Finalmente che cosa si domanda di più all'ammonito? Si domanda di non portare armi e di non diventare un abituale frequentatore di luoghi dove si contraggono cattive abitudini e dove i pacifici cittadini si compromettono. Invece il sorvegliato, di cui la posizione, come ha detto l'onorevole Chimirri, è molto più grave, perchè è già un condannato e non un prevenuto, riceve ingiunzioni più severe di quelle che si fanno all'ammonito. Quindi il confronto fra i due articoli non regge. Ad ogni modo io sono lieto di annunciare all'onorevole mio amico Chimirri, così in nome mio come in nome della maggioranza della Commissione una notizia a lui gradita, assicurandolo che di accordo col Governo, la Commissione acconsente che si cancelli l'alinea che egli ha voluto stigmatizzare. L'articolo dunque finirebbe con una brutta parola, e l'ultimo alinea non ci sarebbe più.

**Presidente.** La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Chimirri di sopprimere l'ultimo comma. È vero?

**Curcio, relatore.** Sì signore.

**Presidente.** Allora l'articolo rimane composto del solo primo comma.

“ Il presidente prescriverà inoltre all'ammonito, a qualunque categoria appartenga, di non associarsi a persone pregiudicate; di non uscir di casa dopo un'ora di notte e prima dell'alba senza giustificato motivo; di non portare armi e di non frequentare osterie, bettole, o case di prostituzione. ”

**Morini.** Perdoni, io ho un emendamento a questo articolo 101. Anzi ne aveva due, uno che corrisponde a quello dell'onorevole Chimirri, ed un altro particolare.

**Presidente.** Ha ragione, non ci aveva badato. Ella aveva proposto di sostituire alle parole: “ di

non uscire di casa dopo un'ora di notte ” queste altre: “ di non uscire di casa dopo tre ore dal tramonto del sole. ” Ha facoltà di parlare per spiegare il suo emendamento.

**Morini.** Io desidererei di parlare su questo argomento domani.

*Voci.* No! no!

**Presidente.** No, onorevole Morini, finiamo questo articolo. Ha facoltà di parlare.

**Morini.** Due emendamenti all'articolo 101 io presentai. L'uno concerne la cancellazione del capoverso, ma di questo non parlò, perchè già ne parlò l'onorevole Chimirri, già la Commissione dichiarò di accettarlo, già la causa è vinta. Resta l'altro che è di sostituire alle parole: “ di non uscire di casa dopo un'ora di notte e prima dell'alba ” queste altre: “ di non uscire di casa dopo tre ore dal tramonto del sole. ”

Credo che anche questo emendamento sarà accettato per parecchie considerazioni, che, stante l'ora tarda, brevemente accennerò.

Anzitutto mi pare che debba essere accettato l'emendamento perchè contiene una formula, la quale è più legale e non dà luogo a dubbiezze. È più legale perchè è la formula che è adottata, allorchè si parla della notte, dal Codice penale, che ora governa la maggior parte d'Italia e dal Codice che fra poco la governerà tutta: non dà luogo a incertezze, perchè la frase *un'ora di notte* può prestarsi a diverse interpretazioni, laddove quella che io propongo, e che è la frase del Codice *dopo un'ora, o dopo due, o dopo tre ore dal tramonto del sole* non può dar luogo a difficoltà.

La formula adunque sarebbe più legale e più esatta, ma mi pare che vi sia anche una considerazione di opportunità. Io credo che la parte più gravosa delle prescrizioni che si impongono all'ammonito sia questa, di doversi ritirare ad un'ora di notte.

Ora, se noi consideriamo che in quell'ora vi sono molti bisogni nelle famiglie, pei quali conviene uscir di casa, se consideriamo che in quell'ora, pel gran numero di persone che si trovano per le vie e per le case, sono più difficili i reati; se consideriamo che l'obbligare persone, soprattutto delle classi meno agiate della società, a ritirarsi a quell'ora, a non frequentare i luoghi dove si lavora, non riesce che a favorire l'ozio, è facile riconoscere come sia improvvida una disposizione come questa, e che sia quindi necessario allungare il termine per rincasare.

Io proponendo che devono passare tre ore dal tramonto del sole, sostanzialmente non impongo altro obbligo all'ammonito che questo: di rien-

trare, d'inverno, in casa sua, verso le otto, e di estate, verso le dieci o poco più in là. Ora, io credo che, fino a quest'ora non vi possa essere nessun pericolo per la società.

Se non che vi è un'altra considerazione, ed è che io vedo che la condizione dell'ammonito è peggiorata di fronte alla condizione di colui che è soggetto alla sorveglianza della pubblica sicurezza. Vediamo difatti che, all'articolo 114, è detto: "al sorvegliato sarà prescritto di non ritirarsi, alla sera, più tardi, e di non uscire, alla mattina, prima di una data ora." Può essere, dunque, dato all'autorità di pubblica sicurezza di lasciare al sorvegliato la facoltà di rimanere fuori di casa dopo un'ora di notte, e questo non le sarebbe dato in favore dell'ammonito. Ma evidentemente, l'ammonito merita migliore trattamento di quello del sorvegliato, non mai peggiore perchè questi è sempre un colpevole, quegli non è che una persona sospetta.

Credo, quindi, che e per ragione di forma, e perchè non vi è pericolo nell'adottare la mia proposta, e perchè, se non altro, si mettono nelle medesime condizioni e l'ammonito e il sorvegliato, si debba accogliere la mia domanda. Però, se devo dire il vero pensiero mio al ministro e alla Commissione, io preferisco di portare la dizione dell'articolo 114 anche nell'articolo 101. Sia lasciato libero a chi infligge l'ammonizione di fissare l'ora. Allora noi, forse, risolveremo la questione in un modo anche più logico; allora la legge sarebbe armonica con sé; allora, secondo le diverse persone, secondo i diversi luoghi, secondo le diverse abitudini, l'autorità di pubblica sicurezza potrebbe stabilire l'ora in cui una persona dovrebbe rincasare, e l'ora prima della quale non le sarebbe lecito uscire.

Spero pertanto che la Commissione e il Ministero vorranno accettare la mia proposta, o, meglio, vorranno sostituire alla frase contenuta ora nell'articolo, la frase del numero 3 dell'articolo 114.

**Cavalieri.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Cavalieri.** Ho chiesto di parlare, non per entrare in merito, ma solo per richiedere dalla Commissione uno schiarimento.

Nell'articolo 101 trovo che fra le punizioni inflitte all'ammonito c'è il divieto di frequentare le osterie, le bettole, o le case di prostituzione. Bisogna ben pensare che fra gli ammoniti ci possono essere persone le quali hanno l'abitudine di frequentare le osterie perchè non hanno famiglia ed hanno bisogno, hanno necessità di frequentare le bettole. Ora mi parrebbe che, per togliere questo

inconveniente, si dovesse sostituire la frase, *trattarsi abitualmente*.

Perchè, quale è stato lo spirito della disposizione dell'articolo 101? Quello di impedire che l'ammonito stia nelle bettole a fare l'ozioso, a fare della maldicenza, a far del male. Non vi è ragione di proibire loro che frequentino per necessità quei luoghi, quando non possono farne a meno, non avendo famiglia, e non sapendo dove rivolgersi.

**Presidente.** Fa una proposta, onorevole Cavalieri?

**Cavalieri.** Propongo di sostituire alle parole "di non frequentare le osterie," quelle di "non trattarsi abitualmente."

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Curcio, relatore.** La Commissione aderisce alla proposta dell'onorevole Cavalieri. Questo concetto era anche nell'animo della Commissione, la quale si valse della parola *frequentare* appunto nel senso di dire che si andasse in certi luoghi continuamente. Siccome però la formola proposta dal nostro collega è più chiara, io sono lieto di accettarla.

In quanto alla proposta dell'onorevole Morini, la Commissione aveva determinata una certa ora per non dare una latitudine al presidente; salvo a lui poi di allargare o restringere quest'ora, quando vi fossero giustificati motivi per permettere all'ammonito di rientrare in casa più tardi dell'ora di notte, o di uscire più presto. Ma se si trova preferibile la formola del numero 3 dell'articolo 114, la quale dice di non ritirarsi la sera più tardi, e non uscire al mattino prima di una data ora, la Commissione non ha difficoltà di accettare questa formola; restando quindi l'articolo modificato un pochino. Ma io avrei bisogno di un poco di tempo dalla bontà del signor presidente per potere formulare la nuova dizione.

**Presidente.** L'emendamento dell'onorevole Cavalieri non può essere messo a partito, se non è sottoscritto da dieci deputati. Se la Commissione lo fa suo...

**La Porta. (Presidente della Commissione).** La Commissione fa sua la proposta dell'onorevole Cavalieri.

**Presidente.** Intende la Commissione di riferire domani?

**La Porta. (Presidente della Commissione).** La Commissione trasmetterà subito alla Presidenza il nuovo testo dell'articolo.

**Voci.** A domani! a domani!

**Crispi, presidente del Consiglio.** No, no, continuiamo!

**Presidente.** Non facciamo atti d'impazienza!

Leggo l'articolo 101 quale è ora proposto dalla Commissione, tenuto conto dell'emendamento proposto dall'onorevole Morini e delle osservazioni dell'onorevole Cavalieri:

“ Il presidente prescriverà inoltre all'ammunito, a qualunque categoria appartenga, di non associarsi a persone pregiudicate; di non ritirarsi alla sera più tardi, e di non uscire al mattino prima di una data ora senza giustificato motivo; di non portare armi e di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, o case di prostituzione. ”

Rileggo ancora l'articolo come è modificato dalla Commissione, ma prego la Camera di fare una seria attenzione:

“ Il presidente prescriverà inoltre all'ammunito, a qualunque categoria appartenga, di non associarsi a persone pregiudicate; di non ritirarsi alla sera più tardi, e di non uscire al mattino prima di una data ora senza giustificato motivo; di non portare armi e di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, o case di prostituzione. ”

Se niuno chiede di parlare pongo a partito questo articolo 101.

(È approvato).

Questa discussione continuerà domani.

### Discussione sull'ordine del giorno.

**Boselli, ministro dell'istruzione pubblica.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Boselli, ministro dell'istruzione pubblica.** Poichè questa discussione volge al suo termine, non mi sembra inopportuno indirizzare alla Camera una preghiera la quale riguarda l'ordine dei lavori parlamentari. Io pregherei la Camera di volere consentire ad una inversione del suo ordine del giorno, inversione concernente due leggi che si riferiscono alla pubblica istruzione; dico innanzi tutto di quella iscritta ora al n. 12.

Si tratta della legge per modificazioni alla legge 16 dicembre 1878, concernente il monte delle pensioni per gl'insegnanti delle scuole elementari.

È di somma urgenza che sia discussa questa legge, poichè ove al 1° gennaio non andasse in

esecuzione, grave scconcerto ne verrebbe nell'amministrazione del Monte delle pensioni.

Grande è poi la sollecitudine che tutti abbiamo per i maestri elementari, ai quali questa legge reca qualche beneficio; spero quindi verrà accolta la mia proposta.

Un altro progetto io raccomanderei al sollecito esame della Camera, ed è quello che riguarda il riordinamento del Collegio asiatico di Napoli.

Vi è una mozione sospesa dinanzi alla Camera per far luogo all'esame di questa legge, vi è una causa vertente, e tutto consiglia a non indugiare più a lungo l'esame; rivolgo quindi preghiera al presidente nostro ed alla Camera di voler iscrivere nell'ordine del giorno dopo la interpellanza dell'onorevole Colombo al ministro delle finanze il disegno di legge: “ Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878, relativa al monte delle pensioni per gl'insegnanti elementari, non che quello pel riordinamento del Collegio asiatico di Napoli.

**Presidente.** L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica propone che, dopo esaurita la legge di pubblica sicurezza, e l'interpellanza del deputato Colombo al ministro delle finanze, la Camera voglia discutere il disegno di legge: Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878 sul Monte delle pensioni per gli insegnanti elementari, e poscia quello del riordinamento del Collegio asiatico di Napoli.

Quindi la Camera fisserà il suo ordine del giorno.

Se non sorgono opposizioni si intenderà approvata la proposta dell'onorevole ministro della istruzione pubblica.

(È approvata).

### Il deputato Brunialti presenta una relazione.

**Presidente.** Onorevole Brunialti, la invito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Brunialti.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge di un reale decreto di autorizzazione a comuni di accedere il limite medio della sovrimposta.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

La seduta termina alle 6,25.

*Ordine del giorno per la tornata di domani.*

1. Seguito della discussione circa il disegno di legge sulla pubblica sicurezza. (115)

2. Interpellanza del deputato Colombo al ministro delle finanze.

## Discussione dei disegni di legge:

3. Modificazione alla legge 16 dicembre 1878, concernente il Monte delle pensioni per gli insignanti nelle scuole elementari. (3)

4. Riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli. (88)

5. Sulla emigrazione. (85)

6. Tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (160)

7. Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penale del Regno. (147)

8. Esenzione dei dazi di dogana delle macchine occorrenti all'impianto di nuove industrie tessili. (168)

9. Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato. (139).

10. Riforma delle tariffe dei dazi vigenti sui prodotti chimici. (170)

11. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (II-A)

12. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza — Istituzione delle guardie di città. (86)

13. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave o torbiere e sulla ricerca delle miniere. (65)

14. Approvazione di vendite e permuta di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (145)

15. Aumento di fondi per completare le bonifiche contemplate nella legge 23 luglio 1881, n. 333. (157)

16. Affrancamento dei canoni decimali. (63)

17. Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6 marzo 1868. (180)

18. Riordinamento degli Istituti di emissione. (12)

19. Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo. (173)

20. Provvedimenti a favore delle Casse pensioni per gli operai. (74)

21. Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del regio esercito. (166)

22. Convenzione per un servizio regolare di navigazione fra Brindisi e Patrasso e pel prolungamento a Patrasso della linea Brindisi-Corfù. (168)

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

*Capo dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati.

(Stabilimenti del Fibreno).

